



**Regolamento per l'istituzione e la
disciplina del canone patrimoniale di
occupazione del suolo pubblico e di
esposizione pubblicitaria e del canone
mercatale**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 13/04/2023

In vigore dal 1° gennaio 2023

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	5
Articolo 1 – Disposizioni comuni	5
Articolo 2 – Soggetto Attivo – Funzionario Responsabile	5
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	5
Articolo 3 - Disposizioni di carattere generale	6
Articolo 4 - Soggetto passivo	6
Articolo 5 - Tipologia, quantità, superficie, caratteristiche, collocazione ,limiti e distribuzione degli impianti pubblicitari aventi carattere permanente	6
Articolo 6 - Collocazione, caratteristiche quantità e superficie degli impianti pubblicitari aventi carattere di provvisorietà	7
Articolo 7 – Modalità di presentazione dell’istanza di autorizzazione o della presentazione di segnalazione certificata di inizio attività per l’installazione di impianti pubblicitari	8
Articolo 8 – Istruttoria e conclusione del procedimento per l’installazione degli impianti di pubblicità soggetti ad autorizzazione	10
Articolo 9 – Istruttoria per l’installazione degli impianti di pubblicità soggetti a segnalazione di certificazione di inizio attività	11
Articolo 10 – Termine di rilascio del provvedimento conclusivo degli impianti pubblicitari soggetti ad autorizzazione	11
Articolo 11 – Validità del titolo abilitativo rilasciato o della segnalazione certificata di inizio attività presentata	12
Articolo 12 – Modalità di presentazione dell’istanza di rinnovo o proroga della autorizzazione di impianti pubblicitari soggetti ad autorizzazione	12
Articolo 13 – Principali obblighi del titolare del titolo abilitativo di mezzi pubblicitari soggetti ad autorizzazione	13
Articolo 14 – Principali obblighi del titolare del titolo abilitativo per l’installazione di mezzi pubblicitari soggetti a segnalazione certificata di inizio attività	14
Articolo 15 – Revoca del titolo e modifica del titolo abilitativo	14
Articolo 16 – Rinuncia e cause di estinzione del titolo abilitativo	14
Articolo 17 – Decadenza del titolo abilitativo	15
Articolo 18 – Rimozione del mezzo pubblicitario installato	15
Articolo 19 – Subentro nel titolo abilitativo	16
Articolo 20 – Pubblicità Fonica	16
Articolo 21 – Presupposto del canone	17
Articolo 22 - Modalità di applicazione del canone	17
Articolo 23 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	18
Articolo 24 – Classificazione delle strade	19
Articolo 25 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere	19
Articolo 26 - Mezzi pubblicitari vari	20
Articolo 27 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi	21
Articolo 28 – Dichiarazione	21
Articolo 29 - Pagamento del canone	22
Articolo 30 – Rimborsi e compensazione	23
Articolo 31 - Accertamento e riscossione coattiva	23
Articolo 32 – Riduzioni	24
Articolo 33 - Esenzioni	24
Articolo 34 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari	25
	2

Articolo 35 – Sanzioni	26
Articolo 36 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti	27
Articolo 37 – Abrogazioni ed applicazioni	27
CAPO III - PUBBLICHE AFFISSIONI	27
Articolo 38 - Tipologia degli impianti delle affissioni	27
Articolo 39 - Servizio delle pubbliche affissioni	28
Articolo 40 - Modalità delle pubbliche affissioni	28
Articolo 41 - Canone sulle pubbliche affissioni	29
Articolo 42 – Classificazione delle strade	29
Articolo 43 – Materiale pubblicitario abusivo	30
Articolo 44 - Riduzione del canone	30
Articolo 45 - Esenzione dal canone relativo alle pubbliche affissioni	31
Articolo 46 - Pagamento del canone relativo alle pubbliche affissioni	31
Articolo 47 - Norme di rinvio	31
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	32
Articolo 48 – Disposizioni generali	32
Articolo 49 - Norma di valorizzazione e tutela dei principi e valori della Costituzione	32
Articolo 50 - Soggetto passivo	33
Articolo 51 - Tipologie di occupazioni	33
Articolo 52 – Occupazioni realizzate con Passi Carrai	33
Articolo 53 – Occupazioni realizzate mediante l’installazione di cantieri edili o stradali temporanei aventi durata inferiore a 30 giorni	36
Articolo 54 – Occupazioni realizzate mediante l’installazione di cantieri edili o stradali temporanei aventi durata superiore a 30 giorni	37
Articolo 55 – Occupazioni realizzate da esercenti il commercio su aree pubbliche e produttori agricoli su posteggio	38
Articolo 56 – Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni temporanee trattenimenti pubblici, sagre, fiere locali	39
Articolo 57 – Occupazioni realizzate mediante l’installazione temporanea di attrazioni di spettacoli viaggianti	40
Articolo 58 – Occupazioni realizzate da associazioni no profit, enti riconosciuti di promozione del territorio, partiti politici in periodo diverso da quello elettorale	40
Articolo 59 – Occupazioni realizzate con strutture temporanee di arredo esterno (dehor) dagli esercenti di pubblici esercizi di somministrazione, artigianato per la produzione di alimenti e commercio di alimenti con adeguati spazi per la clientela (accoglienza, somministrazione laddove consentita, sosta e consumo)	41
Articolo 60 – Modalità di presentazione dell’istanza di concessione di occupazione di suolo pubblico	41
Articolo 61 – Istruttoria e conclusione del procedimento	42
Articolo 62 – Termine di rilascio del provvedimento conclusivo	43
Articolo 63 – Validità del titolo abilitativo rilasciato	43
Articolo 64 – Modalità di presentazione dell’istanza di rinnovo della concessione di suolo pubblico	44
Articolo 65 – Principali obblighi del titolare del titolo abilitativo	44

Articolo 66 – Revoca e modifica e sospensione del titolo abilitativo	45
Articolo 67 – Rinuncia e cause di estinzione del titolo abilitativo	45
Articolo 68 – Decadenza del titolo abilitativo	45
Articolo 69 – Rimozione dell’occupazione di suolo	46
Articolo 70 – Subentro nel titolo abilitativo	46
Articolo 71 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	47
Articolo 72 - Classificazione delle strade	47
Articolo 73 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	48
Articolo 74 - Modalità di applicazione del canone	48
Articolo 75 - Agevolazioni	49
Articolo 76 - Agevolazioni esercizi somministrazione alimenti e bevande, artigianato per la produzione di alimenti, e commercio di alimenti in quota prevalente	50
Articolo 77 - Agevolazioni COVID relative al solo anno 2021	51
Articolo 77-bis- Agevolazioni COVID relative al solo anno 2022	51
Articolo 78 - Esenzioni	52
Articolo 79 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti	53
Articolo 80 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee	54
Articolo 81 - Accertamento e riscossione coattiva	54
Articolo 82 - Rimborsi e compensazione	55
Articolo 83 - Occupazioni in situazioni di emergenza	55
Articolo 84 - Occupazioni abusive	55
Articolo 85 - Occupazioni in violazione di leggi e regolamenti	56
Articolo 86 – Abrogazioni ed applicazioni	56
Articolo 87 – Sanzioni	56
CAPO V – CANONE MERCATALE	57
Articolo 88 – Disposizioni generali	57
Articolo 89 - Disciplina dei mercati	58
Articolo 90 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	58
Articolo 91 - Classificazione delle strade	59
Articolo 92 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	59
Articolo 93 - Riduzioni	60
Articolo 94 - Soggetto passivo	60
Articolo 95 - Agevolazioni COVID relative al solo anno 2021	60
Articolo 95- bis- Agevolazioni COVID relative al solo anno 2022	61
Articolo 96 - Versamento del canone	61
Articolo 97 - Accertamento e riscossione coattiva	62
Articolo 98 - Rimborsi	62
Articolo 99 - Occupazioni abusive	63
Articolo 100 - Sanzioni	63
Articolo 101 – Ulteriori disposizioni	64
Articolo 102 - Entrata in vigore	63

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato in applicazione a quanto stabilito dall'articolo 1 commi da 816 a 847 della L 27 dicembre 2019, n. 160, istituisce il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate e ne disciplina i criteri di applicazione.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso, con riferimento alle annualità fino al 2020.

Articolo 2 – Soggetto Attivo – Funzionario Responsabile

1. I canoni patrimoniali disciplinati dal presente Regolamento (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale) sono dovuti al Comune di Carpi.
2. Ai fini dell'applicazione del canone il Comune di Carpi rientra tra i Comuni con oltre 30.000 e fino a 100.000 abitanti.
3. Il Comune di Carpi ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446 può affidare in concessione la gestione del servizio di accertamento e riscossione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ivi compreso il servizio delle pubbliche affissioni nonché del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446.
4. Il Comune provvede a nominare un Funzionario Responsabile del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate a cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
5. In caso di affidamento della gestione dei canoni di cui al presente Regolamento a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 3 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.
3. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 non esclude il pagamento dei canoni dovuti per le occupazioni di cui al Capo IV del presente Regolamento quando l'oggetto della richiesta per l'occupazione di suolo pubblico ha finalità diverse da quelle di esposizione pubblicitaria.
4. Le installazioni di mezzi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in permanenti (pari o superiori all'anno) e temporanee (inferiori all'anno):
 - a) Sono considerate permanenti le installazioni di mezzi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile;
 - b) Sono considerate temporanee le installazioni di mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle effettuate in occasione di cantieri edili, in occasione di manifestazioni ed intrattenimenti pubblici, spettacoli pubblici.

Articolo 4 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione di messaggi pubblicitari in maniera abusiva. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 5 - Tipologia, quantità, superficie, caratteristiche, collocazione, limiti e distribuzione degli impianti pubblicitari aventi carattere permanente

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari quelli così definiti e classificati dagli articoli 47 e seguenti del DPR 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione ed attuazione al Nuovo Codice della Strada" e ss.mm.ii.
2. La tipologia, la quantità, la superficie massima, le caratteristiche, la collocazione, consentita e vietata, nonché la distribuzione sul territorio degli impianti pubblicitari sono disciplinate sia dal "Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico", approvato con D.C.C. n. 195 del 11/07/2002 e ss.mm.ii, che dal "Piano generale degli impianti di affissione ed altri mezzi di pubblicità" approvato con D.C.C. n. 196 del 11/07/2002 e ss.mm.ii.

3. Sono fatti salvi i limiti e divieti previsti dal Regolamento di Polizia Urbana dell'Unione Terre d'Argine approvato con deliberazione di Consiglio Unione n° 29 del 29/10/2018 e ss.mm.ii.
- 4- L'installazione di mezzi pubblicitari, definiti all'art. 7 "Modalità di presentazione dell'istanza di autorizzazione o di segnalazione certificata di inizio attività per l'installazione di impianti pubblicitari", aventi carattere permanente, necessita del rilascio di apposita autorizzazione o della presentazione di segnalazione certificata di inizio attività secondo le modalità ed i termini che sono indicati nei successivi articoli: 7 "Modalità di presentazione dell'istanza di autorizzazione o di segnalazione certificata di inizio attività per l'installazione di impianti pubblicitari", 8 "Istruttoria e conclusione del procedimento per l'installazione di impianti pubblicitari soggetti ad autorizzazione", 9 "Istruttoria e conclusione del procedimento per l'installazione di impianti pubblicitari soggetti a segnalazione certificata di inizio attività", 10 "Termine di rilascio del provvedimento conclusivo degli impianti pubblicitari soggetti ad autorizzazione", 11 "Validità del titolo abilitativo rilasciato o della segnalazione certificata d'inizio attività presentata".

Articolo 6 - Collocazione, caratteristiche quantità e superficie degli impianti pubblicitari aventi carattere di provvisorietà

1. L'installazione di mezzi pubblicitari, definiti al comma 1 dell'articolo precedente, aventi carattere di provvisorietà, necessita del rilascio di apposita autorizzazione, secondo le modalità ed i termini che sono indicati nei successivi articoli: 7 "Modalità di presentazione dell'istanza di autorizzazione o della presentazione di segnalazione certificata di inizio attività per l'installazione di impianti pubblicitari", 8 "Istruttoria e conclusione del procedimento per l'installazione di impianti pubblicitari soggetti ad autorizzazione", 9 "Istruttoria e conclusione del procedimento per l'installazione di impianti pubblicitari soggetti a segnalazione certificata di inizio attività", 10 "Termine di rilascio del provvedimento conclusivo degli impianti pubblicitari soggetti ad autorizzazione", 11 "Validità del titolo abilitativo rilasciato o della segnalazione certificata d'inizio attività presentata".
2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso è di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della domanda presso l'ufficio competente.
3. Per quanto concerne l'esposizione sul territorio comunale di cartelli pubblicitari riferiti a manifestazioni, spettacoli, iniziative ed intrattenimenti pubblici, di carattere temporaneo, è consentita la quantità massima di esposizione di n. 40 cartelli per evento, da installare nel nostro Comune e di n. 20 cartelli da installare in altri Comuni; tali mezzi non possono superare la dimensione di mt 1 x 1,5 salvo debita autorizzazione in caso di motivate esigenze. La loro collocazione è ammessa unicamente per il periodo massimo di 10 giorni antecedenti lo svolgimento dell'iniziativa, con l'obbligo di rimozione dei medesimi entro il termine massimo di ore 48, decorrenti dal termine dell'iniziativa.
4. Per quanto concerne la quantità massima di esposizione sul territorio comunale e dimensioni di mezzi pubblicitari riferiti a cantieri temporanei si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del precedente articolo 5.

5. Per le attività dei teatri e musei, statali o comunali, è consentita la installazione di strutture tipo “sandwich” bifacciali o simili posate direttamente al suolo”.

Articolo 7 – Modalità di presentazione dell’istanza di autorizzazione o della presentazione di segnalazione certificata di inizio attività per l’installazione di impianti pubblicitari

1. L’installazione di cartelli, insegne con obbligo di nulla osta dell’Ente proprietario della strada diverso dal Comune o altro ente\organo competente a rilasciare parere (es Soprintendenza, Commissione qualità architettonica e il Paesaggio) totem, striscioni, pre insegne, bandiere, bacheche, impianti pubblicitari di servizio, nonché altri mezzi pubblicitari non soggetti a Segnalazione certificata d’inizio attività lungo le strade o in vista di esse, è soggetta a preventiva autorizzazione dell’Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone, secondo le modalità stabilite dai commi successivi.
2. L’installazione delle insegne d’esercizio, targhe d’esercizio e non, vetrofanie, tende, quando non vi è obbligo di nulla osta dell’Ente proprietario della strada diverso dal Comune o altro ente\organo competente a rilasciare parere (es Soprintendenza, Commissione qualità architettonica e il Paesaggio), è soggetta alla presentazione di Segnalazione certificata di inizio attività
- ~~3.~~ Le variazioni di carattere oggettivo e tecnico dei mezzi pubblicitari di cui al comma 1 quali a titolo esemplificativo, variazione del messaggio pubblicitario (dimensioni, scritte, colori, loghi ecc), nonché della struttura che li sostiene, sono soggette a presentazione di nuova autorizzazione, secondo le modalità stabilite dai commi successivi.
4. Le variazioni di carattere oggettivo e tecnico dei mezzi-pubblicitari di cui al comma 2 quali a titolo esemplificativo, variazione del messaggio pubblicitario (dimensioni, scritte, colori, loghi ecc), nonché della struttura che li sostiene, sono soggette a presentazione di nuova segnalazione certificata di inizio attività, secondo le modalità stabilite dai commi successivi.
5. La variazione del titolare di tutti i mezzi pubblicitari di cui ai commi 1 e 2 è soggetta a presentazione di segnalazione certificata d’inizio attività, secondo le modalità di cui all’articolo 19 “Subentro nel titolo abilitativo”.
6. La domanda di autorizzazione non è prevista per l’installazione di messaggi se risulta assolta da una dichiarazione di cui all’art. 28 del presente Regolamento da presentare al soggetto che gestisce il canone, prima dell’inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, nei casi e con le modalità previste dal presente Regolamento.
7. All’interno del centro abitato la competenza al rilascio del titolo abilitativo o all’acquisizione della Segnalazione certificata di inizio attività è dell’Ente Comune/Unione tramite il Settore competente. Se il tratto di strada corrente all’interno del centro abitato avente popolazione inferiore a 10.000 abitanti è di proprietà di un Ente diverso, il Comune/Unione tramite il Settore competente rilascia l’autorizzazione, dopo aver richiesto il nulla osta all’Ente proprietario della strada.
8. Chi intende installare gli impianti di pubblicità di cui al comma 1 è tenuto a presentare relativa istanza attraverso sistema e/o piattaforma telematica, pena l’irricevibilità della domanda, assolvendo contestualmente ai seguenti obblighi:
 - a) pagamento, se dovuta, dell’imposta di bollo;
 - b) pagamento, se dovuto, dei diritti di segreteria e delle spese istruttorie;

- c) rimborso, se dovuto, delle spese di sopralluogo, nella misura stabilita con delibera di Giunta di approvazione delle tariffe vigenti all'atto della presentazione della domanda;
- d) versamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

allegando la presente documentazione:

- Elaborato grafico comprensivo di planimetria con posizionamento (qualora i mezzi pubblicitari siano perpendicolari all'asse stradale vanno anche indicate le distanze significative rispetto ad incroci e segnaletica orizzontale e verticale , impianti di videosorveglianza o controllo, ecc esistenti alla data di presentazione della domanda, altre installazioni pubblicitarie e quant'altro) e di bozzetto quotato dell'impianto pubblicitario con l'indicazione dei colori, materiali utilizzati, della struttura e dei messaggi pubblicitari da installare (uno per ogni elemento installato);
- bozzetto colorato del messaggio pubblicitario da esporre. Se la domanda riguarda cartelli o altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti;
- documentazione fotografica esistente alla data di presentazione della domanda i indicante la posizione ed i luoghi circostanti in cui si intende installare i/il manufatto/i per ogni mezzo pubblicitario;
- Relazione tecnica illustrativa specificando anche che il manufatto e' stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilita'; che il manufatto e' realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici;
- Delega/assenso del proprietario dell'area all'installazione del mezzo pubblicitario

9. Chi intende installare gli impianti di pubblicità di cui al comma 2 è tenuto a presentare segnalazione certificata di inizio attività attraverso sistema e/o piattaforma telematica pena l'irricevibilità della domanda, assolvendo contestualmente ai seguenti obblighi:

- a) pagamento, se dovuto, dei diritti di segreteria e delle spese di istruttoria;
- b) rimborso, se dovuto, delle spese di sopralluogo, nella misura stabilita con delibera di Giunta di approvazione delle tariffe vigenti all'atto della presentazione della domanda;
- c) versamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

allegando la presente documentazione:

- Documentazione fotografica esistente alla data di presentazione della domanda e indicante la posizione ed i luoghi circostanti in cui si intende installare i/il manufatto/i per ogni mezzo pubblicitario;

- Elaborato grafico comprensivo di planimetria con posizionamento (qualora i mezzi pubblicitari siano perpendicolari all'asse stradale vanno anche indicate le distanze significative rispetto ad incroci e segnaletica orizzontale e verticale esistente alla data di presentazione della domanda, altre installazioni pubblicitarie ecc) e di bozzetto quotato dell'impianto pubblicitario con l'indicazione dei colori, materiali utilizzati, della struttura e dei messaggi pubblicitari da installare (uno per ogni elemento installato)
 - Relazione tecnica illustrativa illustrativa specificando anche che il manufatto e' stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilita'; che il manufatto e' realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici;
 - Delega/assenso del proprietario dell'area all'installazione del mezzo pubblicitario
10. Qualora per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui al comma 1 si renda necessario occupare suolo pubblico o privato ad uso pubblico, dovrà essere presentata un'unica istanza, secondo le modalità di cui al comma 8. In tal caso verrà rilasciato da parte del Settore competente un unico provvedimento conclusivo che comprenderà, in caso di esito favorevole, l'autorizzazione all'effettuazione dell'esposizione pubblicitaria e la concessione di occupazione del suolo pubblico, aventi entrambe la medesima durata.
11. Qualora per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui al comma 2, si renda necessario occupare suolo pubblico o privato ad uso pubblico, dovrà essere presentata assieme alla segnalazione certificata d'inizio attività, anche istanza di occupazione di suolo pubblico, tramite sistema e/o piattaforma telematica e secondo le modalità contenute nell'apposita piattaforma telematica secondo le modalità di cui al comma 9. In tal caso verrà rilasciato da parte del Settore competente, in caso di esito favorevole, il provvedimento di concessione di occupazione del suolo pubblico che, fatta salva eventuale variazione della segnalazione o cessazione dell'installazione, avrà durata ventinovenne da rinnovare alla scadenza.

Articolo 8 – Istruttoria e conclusione del procedimento per l'installazione degli impianti di pubblicità soggetti ad autorizzazione

1. Il Settore competente, ricevuta la domanda provvede ad un esame preliminare sulla correttezza formale dell'istanza. In caso di incompletezza di quest'ultima o di mancanza di requisiti essenziali comunica, l'irricevibilità della medesima, assegnando, quando possibile, un termine per la regolarizzazione. Ove la domanda sia formalmente corretta, ma carente relativamente all'indicazione degli elementi o alla documentazione prodotta, necessari ai fini delle valutazioni per il rilascio o meno del titolo abilitativo richiesto, il responsabile del procedimento notifica all'interessato a mezzo pec, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione/regolarizzazione, anch'essa da effettuarsi entro il termine assegnato, attraverso sistema e/o piattaforma telematica, pena la sua irricevibilità.
2. La richiesta di integrazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento, fino alla presentazione della regolarizzazione dell'istanza al Settore competente.
3. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla tempestivamente agli Enti interessati per

l'acquisizione dei rispettivi pareri di competenza. In caso di mancato rilascio del parere da parte degli Enti competenti si applica quanto previsto dall'art. 16 "Silenzio assenso" della L 241/90.

4. Il responsabile del procedimento, terminata l'istruttoria conclude il suo procedimento amministrativo rimettendo gli atti, con una proposta di provvedimento conclusivo, al Dirigente /Responsabile del Settore competente, per l'emissione dell'atto finale.

Articolo 9 – Istruttoria e per l'installazione degli impianti di pubblicità soggetti a segnalazione di certificazione di inizio attività

- 1 Il Settore competente, ricevuta segnalazione certificata di inizio attività provvede ad un esame preliminare sulla correttezza formale della medesima. In caso di incompletezza di quest'ultima o di mancanza di requisiti essenziali comunica l'irricevibilità della medesima. In caso di correttezza formale della segnalazione certificata di inizio attività, provvede ad inoltrarla per le necessarie verifiche, agli Enti\uffici interessati, secondo quanto stabilito da appositi atti organizzativi.
- 2 Decorso 60 gg dalla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività si applica il silenzio assenso. Al contrario, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, il Settore competente adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi o qualora sia possibile di conformazione dell'attività, secondo le modalità previste dai commi 3 e 4 dell'art. 19 della L 241/90.
- 3 L'attività oggetto della segnalazione certificata può essere iniziata dalla data della sua presentazione ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 19 della L 241/90.

Articolo 10 – Termine di rilascio del provvedimento conclusivo degli impianti pubblicitari soggetti ad autorizzazione

1. Il Settore competente, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'istanza, può richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata.
2. Conclusa l'istruttoria ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento, il Settore competente adotta il provvedimento conclusivo entro trenta giorni, decorso il termine di cui al comma 1.
3. Ai sensi del comma 3 dell'art. 7 D.P.R. 07/09/2010, n. 160, quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni, il responsabile del procedimento indice una conferenza di servizi e si applicano i termini e le modalità di cui agli articoli da 14 a 14-quinques della L 7 agosto 1990. N. 241.

Articolo 11 – Validità del titolo abilitativo rilasciato o della segnalazione certificata di inizio attività presentata

1. Il titolo abilitativo rilasciato per l'installazione degli impianti di pubblicità di cui all'art. 7 comma 1 del presente, acquista efficacia dalla sua consegna tramite PEC al richiedente ed ha validità triennale dalla data di rilascio.
2. Il titolo abilitativo rilasciato per l'installazione degli impianti di pubblicità con carattere di provvisorietà, di cui all'art. 6 comma 1 del presente, acquista efficacia dalla sua consegna tramite PEC al richiedente e prevede, per ciascuna installazione avente carattere di provvisorietà, un determinato termine di validità, che, comunque, deve essere inferiore all'anno.
3. La segnalazione certificata di inizio attività per l'installazione degli impianti di cui all'art. 7 comma 2 del presente ha validità permanente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 comma 4 del presente regolamento.

Articolo 12 – Modalità di presentazione dell'istanza di rinnovo o proroga di impianti pubblicitari soggetti ad autorizzazione

1. Chi intende rinnovare l'installazione pubblicitaria autorizzata in via permanente o prorogare quella temporanea, senza effettuare modifiche di carattere tecnico a quanto precedentemente autorizzato, è tenuto a presentare, apposita istanza attraverso sistema e/o piattaforma telematica, pena l'irricevibilità della domanda, assolvendo contestualmente ai seguenti obblighi:
 - a) pagamento, se dovuta, dell'imposta di bollo;
 - b) pagamento, se dovuto, dei diritti di segreteria e spese di istruttoria;
 - c) rimborso, se dovuto, delle spese di sopralluogo, nella misura stabilita con delibera di Giunta di approvazione delle tariffe vigente all'atto della presentazione della domanda;
 - d) versamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.:
2. L'istanza di rinnovo dell'autorizzazione permanente deve essere presentata al Settore competente almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del titolo abilitativo, mentre l'istanza di proroga dell'autorizzazione temporanea deve essere presentata almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del titolo abilitativo.
3. Per quanto concerne la presentazione delle istanze di rinnovo delle autorizzazioni permanenti, il Settore competente, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare sulla correttezza formale dell'istanza. In caso di incompletezza di quest'ultima o di mancanza di requisiti essenziali comunica, l'irricevibilità della medesima, assegnando, quando possibile, un termine per la regolarizzazione. Ove la domanda sia formalmente corretta, ma carente relativamente all'indicazione degli elementi, il responsabile del procedimento notifica all'interessato a mezzo pec, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione/regolarizzazione, anch'essa da effettuarsi entro il termine assegnato e, quando previsto, attraverso sistema e/o piattaforma telematica, pena la sua irricevibilità. La richiesta di integrazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento, fino alla presentazione della regolarizzazione dell'istanza al Settore competente.

4. Per quanto concerne la presentazione delle istanze di proroga delle autorizzazioni temporanee, il Settore competente, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare sulla correttezza formale dell'istanza. In caso di incompletezza di quest'ultima o di mancanza di requisiti essenziali comunica, tempestivamente dal ricevimento dell'istanza, l'irricevibilità della medesima, assegnando, quando possibile, un termine per la regolarizzazione. Ove la domanda sia formalmente corretta, ma carente relativamente all'indicazione degli elementi, il responsabile del procedimento notifica all'interessato a mezzo pec, una richiesta di integrazione/regolarizzazione, anch'essa da effettuarsi entro il termine assegnato e, quando previsto, attraverso e sistema e/o piattaforma telematica, pena la sua irricevibilità. La richiesta di integrazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento, fino alla presentazione della regolarizzazione dell'istanza al Settore competente.
5. Il Settore competente adotta il provvedimento di rinnovo e quello di proroga rispettivamente entro 30 (trenta) ed entro 10 (dieci) giorni, decorrenti dalla completezza della documentazione, senza provvedere a richiedere i pareri di competenza.
6. In materia di validità del titolo abilitativo, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del presente regolamento.
7. Qualora oltre al rinnovo/proroga dell'autorizzazione all'installazione sia necessario rinnovare anche la concessione di suolo pubblico o privato ad uso pubblico, dovrà essere presentata un'unica istanza di rinnovo, tramite sistema e/o piattaforma telematica. In tal caso verrà rilasciato da parte del Settore competente un unico provvedimento conclusivo che comprenderà, in caso di esito favorevole, il rinnovo/proroga dell'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed il rinnovo della concessione di occupazione del suolo pubblico.
8. Il rinnovo non sarà concesso qualora il richiedente non risulti in regola con i pagamenti del canone dovuto.

Articolo 13 – Principali obblighi del titolare del titolo abilitativo di mezzi pubblicitari soggetti ad autorizzazione

1. È fatto obbligo al titolare del titolo abilitativo, di osservare le seguenti prescrizioni, che andranno inserite nel medesimo:
 - a) munirsi del titolo prima dell'installazione del mezzo pubblicitario;
 - b) verificare lo stato di manutenzione dei mezzi pubblicitari e delle strutture di sostegno ed effettuare tutti gli interventi necessari per conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata dell'autorizzazione;
 - c) fissare saldamente su ogni mezzo pubblicitario a carattere stabile una targhetta non deteriorabile recante in caratteri incisi o stampati in modo indelebile i dati relativi all'amministrazione rilasciante, al numero dell'autorizzazione, data di scadenza della medesima, soggetto titolare e progressiva chilometrica. La targhetta deve essere sostituita ad ogni rinnovo o variazione dell'autorizzazione;
 - d) procedere alla rimozione nel caso di: scadenza del titolo qualora non si è provveduto a richiederne il rinnovo, cessazione anticipata dell'attività per rinuncia, intervenuta decadenza o revoca dell'autorizzazione;

- e) rimettere in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dall'installazione pubblicitaria siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché a rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta;
- f) versare il canone alle scadenze previste.

Articolo 14 – Principali obblighi del titolare del titolo abilitativo per l'installazione di mezzi pubblicitari soggetti a segnalazione certificata di inizio attività

1. È fatto obbligo a chi presenta la segnalazione certificata d'inizio attività, di osservare i seguenti obblighi:
 - a) verificare lo stato di manutenzione dei mezzi pubblicitari e delle strutture di sostegno ed effettuare tutti gli interventi necessari per conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata dell'autorizzazione;
 - b) fissare saldamente su ogni mezzo pubblicitario a carattere stabile una targhetta non deteriorabile recante in caratteri incisi o stampati in modo indelebile i dati relativi all'amministrazione rilasciante, al numero della SCIA, data di scadenza della medesima, soggetto titolare e progressiva chilometrica. La targhetta deve essere sostituita in caso di variazioni che presuppongono la presentazione di nuova SCIA;
 - c) procedere alla rimozione nel caso di cessazione anticipata dell'attività per rinuncia, intervenuta decadenza o revoca dell'autorizzazione;
 - d) rimettere in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dall'installazione pubblicitaria siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché a rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta;
 - e) versare il canone alle scadenze previste.

Articolo 15 – Revoca del titolo e modifica del titolo abilitativo

1. L'Amministrazione può revocare o modificare, in qualsiasi momento, il provvedimento abilitativo, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni caso in cui si renda necessario procedere in virtù di nuove disposizioni normative o sulla base di una nuova interpretazione delle regole vigenti.
2. Se l'installazione del mezzo pubblicitario è in corso all'atto della revoca, è dovuto esclusivamente il rimborso del canone già versato relativamente al periodo di mancato godimento, secondo la disciplina del presente regolamento, fatta salva la restituzione del deposito cauzionale, se dovuto.

Articolo 16 – Rinuncia e cause di estinzione del titolo abilitativo

1. Sono causa di estinzione del titolo abilitativo:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del titolare;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del titolare.

2. In caso di estinzione è prevista la restituzione del canone pagato relativo al periodo di non godimento.
3. Il titolare può rinunciare all'installazione pubblicitaria presentando relativa comunicazione di cessazione dell'esposizione del mezzo pubblicitario, attraverso il sistema piattaforma telematica, pena l'irricevibilità dell'atto.
4. La rinuncia volontaria dell'installazione, che acquista efficacia con la presentazione della relativa comunicazione, di cui sopra, e la contestuale rimozione del mezzo pubblicitario, non dà diritto al rimborso del canone già versato per l'esposizione pubblicitaria goduta e comporta il versamento del canone per il periodo intercorrente tra il rilascio del titolo e la rinuncia stessa. Non sono rimborsabili gli eventuali oneri corrisposti dall'interessato per il rilascio del provvedimento abilitativo.

Articolo 17 – Decadenza del titolo abilitativo

1. Sono cause di decadenza del titolo abilitativo:
 - a) l'aver installato mezzi pubblicitari in difformità dal titolo abilitativo;
 - b) il mancato pagamento del canone alle scadenze previste, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento;
 - c) la cessione o il trasferimento a terzi dell'autorizzazione, senza procedere con le modalità definite dall'art. 19 "Subentro nel titolo abilitativo".
2. La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto, relativamente al periodo di effettiva diffusione della pubblicità.

Articolo 18 – Rimozione del mezzo pubblicitario installato

1. Ferma restando l'applicazione da parte degli organi di vigilanza dell'articolo 23 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii, secondo le modalità previste dal medesimo decreto, per l'installazione di mezzi pubblicitari abusivi, posti lungo le strade o in vista di esse, il titolare del titolo abilitativo difforme ovvero, in assenza del titolo, coloro che hanno effettuato l'esposizione abusiva, sono tenuti a procedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari non autorizzati, compresi quelli scaduti per i quali non sia stato autorizzato il rinnovo, difformi o per le quali non sia stato pagato il canone alle scadenze stabilite, nonché negli altri casi per i quali sia intervenuta una decadenza o revoca del provvedimento autorizzatorio.
2. Eventuali verbali redatti ai sensi del Codice della Strada, così come i verbali di constatazione, di cui al comma 3, andranno trasmessi all'ufficio competente o al Concessionario della riscossione del Canone per applicazione delle sanzioni di cui all'art. 35 del presente Regolamento.
3. Qualora, invece, non vi siano i presupposti per l'applicazione dell'articolo 23 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, il pubblico ufficiale procederà alla redazione di verbale di constatazione di cui all'art. 1 comma 822 della L 27 dicembre 2019, n. 160, degli impianti abusivi che provvederà a trasmettere al competente Ufficio incaricato per la redazione del provvedimento di rimozione da notificarsi ai responsabili. Qualora quest'ultimi non vi provvedano, secondo le modalità e nei termini ivi indicati, si

procederà d'ufficio ed il costo della rimozione sarà posto a carico dei medesimi responsabili.

4. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità per le installazioni abusive fino alla completa rimozione, così come l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalle normative vigenti.

Articolo 19 – Subentro nel titolo abilitativo

1. Il provvedimento abilitativo all'installazione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare dell'atto trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione alla quale è stata autorizzata l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare il procedimento presentando una segnalazione certificata d'inizio attività per variazione del titolare, attraverso sistema e/o piattaforma telematica, pena l'irricevibilità della scia.
3. Per la procedura, si applicano le disposizioni previste dall'art. 19 della L 7 agosto 1990, n. 241. Nella scia devono essere indicati gli estremi del precedente titolo abilitativo rilasciato per l'attività o l'oggetto trasferito.
4. Il subentro non determina interruzione dell'installazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
5. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nell'autorizzazione qualora vi siano cause ostative previste da leggi, dal presente regolamento o da altri regolamenti oppure se gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

Articolo 20 – Pubblicità Fonica

1. Chi intende effettuare pubblicità fonica è tenuto a presentare relativa istanza, attraverso sistema e/o piattaforma telematica, pena l'irricevibilità della domanda, assolvendo contestualmente ai seguenti obblighi:
 - a) pagamento, se dovuta, dell'imposta di bollo;
 - b) pagamento, se dovute, dei diritti di segreteria e spese di istruttoria.
2. In materia di istruttoria, termini di rilascio del provvedimento conclusivo e di validità del titolo, si applicano le disposizioni degli articoli: 7 "Modalità di presentazione dell'istanza di autorizzazione o della presentazione di segnalazione certificata di inizio attività per l'installazione di impianti pubblicitari", 8 "Istruttoria e conclusione del procedimento per l'installazione di impianti pubblicitari soggetti ad autorizzazione", 10 "Termine di rilascio del provvedimento conclusivo degli impianti pubblicitari soggetti ad autorizzazione", 11 "Validità del titolo abilitativo rilasciato o della segnalazione certificata d'inizio attività presentata".
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e ss.mm.ii le disposizioni di cui all'art. 26 del vigente "Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico", nonché le disposizioni del Regolamento

Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 in data 09/06/2022 e ss.mm.ii

Articolo 21 – Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi compresa la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; si considerano altresì rilevanti i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuate attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o un'organizzazione pubblica o privata. Fermo restando il disposto del comma 818 della Legge 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su tutto il territorio comunale.

Articolo 22 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le preinsegne e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.

8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro quindi finalizzati a diffondere un unico messaggio pubblicitario, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 23 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, graduata da appositi coefficienti definiti nella delibera di approvazione delle tariffe di competenza della Giunta Comunale. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - classificazione delle strade;
 - superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio; distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - tipologia del mezzo pubblicitario utilizzato.
2. La Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione approva le tariffe relative alle varie tipologie di diffusione pubblicitaria tenendo conto degli elementi sopra indicati e introducendo coefficienti moltiplicatori finalizzati ad assicurare il rispetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 817, della Legge n. 160/2019; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine i coefficienti e le tariffe si intendono prorogati di anno in anno. In sede di istituzione del Canone il prospetto delle tariffe e dei coefficienti applicati è allegato al presente Regolamento (allegato F).
3. La tariffa è determinata sulla base di appositi coefficienti moltiplicatori che con riferimento alla superficie del mezzo e modalità di diffusione del messaggio siano in grado di considerare le seguenti tipologie:
 - pubblicità effettuata in forma luminosa o illuminata;
 - mezzi pubblicitari che abbiano dimensione fino ad 1 metro quadrato;
 - mezzi pubblicitari che abbiano dimensione oltre ad 1 e fino a 5,50 metri quadrati;
 - mezzi pubblicitari che abbiano dimensione oltre 5,50 e fino a 8,50 metri quadrati;
 - mezzi pubblicitari che abbiano dimensione superiore a 8,50 metri quadrati.
4. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee di durata fino a 30 giorni il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera determinata dalla Giunta Comunale per il numero dei metri quadrati e per il numero dei giorni di esposizione pubblicitaria. Nel caso di esposizioni pubblicitarie temporanee di durata superiore a 30 giorni si applicherà:
 - la tariffa annuale ridotta del 80 per cento per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata per un periodo oltre 30 giorni e fino a 60 giorni;
 - la tariffa annuale ridotta del 70 per cento per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata per un periodo oltre a 60 giorni e fino a 90 giorni;

- la tariffa annuale ridotta del 60 per cento per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata per un periodo oltre a 90 giorni e fino a 120 giorni;
- la tariffa annuale ridotta del 50 per cento per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata per un periodo oltre a 120 giorni e fino a 150 giorni;
- la tariffa annuale per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata per un periodo oltre a 150 giorni.

Articolo 24 – Classificazione delle strade

1. Ai fini della determinazione del Canone per esposizioni pubblicitarie le strade comunali sono classificate in due categorie (CATEGORIA NORMALE – CATEGORIA SPECIALE), in base alla loro importanza desunta da diversi elementi quali a titolo esemplificativo e non esaustivo flussi di traffico, concentrazione attività economiche, vicinanza centri commerciali, vicinanza parcheggi, vicinanza istituti scolastici o impianti sportivi.
2. La classificazione delle strade ai fini della componente pubblicitaria è basata su due categorie tariffarie. Alle diffusioni pubblicitarie effettuate nelle strade rientranti in “CATEGORIA SPECIALE“ si applicano coefficienti moltiplicatori e tariffe maggiorate rispetto alla “CATEGORIA NORMALE”.
3. I coefficienti e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria per ciascuna delle due categorie di strade in cui è suddiviso il territorio comunale sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno. In sede di istituzione del Canone il prospetto delle tariffe e dei coefficienti applicati è allegato al presente Regolamento (allegato F).
4. Limitatamente all’anno 2021 per l’individuazione delle strade rientranti in categoria speciale si mantiene la suddivisione come approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n° 155 del 03/11/1994 e riportata nell’allegato C al presente Regolamento. Le strade non rientranti in “CATEGORIA SPECIALE” risultano appartenenti alla “CATEGORIA NORMALE”.
5. A decorrere dall’anno 2022 la suddivisione delle strade del territorio comunale tra “CATEGORIA NORMALE“ e “CATEGORIA SPECIALE“ avviene sulla base della perimetrazione riportata nell’allegato D al presente Regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso. Le strade non rientranti in “CATEGORIA SPECIALE” risultano appartenenti alla “CATEGORIA NORMALE”.
6. Nel caso in cui l’esposizione pubblicitaria ricada su strade o aree classificate in differenti categorie, ai fini dell’applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa della categoria più elevata.

Articolo 25 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.

2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione. Il canone è altresì dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato/acquisito il titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività se trattasi di veicolo ad uso pubblico e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede se trattasi di veicolo ad uso privato. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
4. La tariffa del canone dovuto per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli a uso pubblico o a uso privato è stabilita nella deliberazione di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe. In sede di istituzione del Canone il prospetto delle tariffe e dei coefficienti applicati è allegato al presente Regolamento (allegato F).

Articolo 26 - Mezzi pubblicitari vari

1. Sono altresì soggette al canone in misura pari a quanto definito nella deliberazione di Giunta di approvazione delle tariffe, le forme pubblicitarie di seguito riportate. In sede di istituzione del canone i coefficienti e le tariffe relativi a tali mezzi pubblicitari sono riportati nell'allegato F al presente Regolamento:
 - a) pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze - la tariffa del canone è determinata per ciascun metro quadrato e per ogni giorno di esposizione applicando le tariffe e i coefficienti risultanti da delibera di Giunta Comunale di approvazione tariffe;
 - b) pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni - il canone è dovuto per ogni mezzo e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati;
 - c) pubblicità eseguita con palloni frenati e simili - il canone è dovuto per ogni mezzo e per ogni giorno o frazione;
 - d) pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari; canone dovuto per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito - ai fini dell'applicazione della tariffa si considera una superficie convenzionale di un metro quadrato a persona;
 - e) pubblicità visiva effettuata a mezzo di camion/carrelli vela - canone dovuto per ciascun mezzo per periodi di 30 giorni o frazione applicando le tariffe e i coefficienti risultanti da delibera di Giunta Comunale di approvazione tariffe.
 - f) pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, canone dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione - ai fini dell'applicazione della tariffa si considera una superficie convenzionale di un metro quadrato ad apparecchio;

- g) pubblicità effettuata a mezzo di proiezioni luminose; canone dovuto per ciascun proiettore e per ciascun giorno o frazione - ai fini dell'applicazione della tariffa si considera una superficie convenzionale di un metro quadrato ad apparecchio.

Articolo 27 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi

1. Per la pubblicità effettuata con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine o simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, la tariffa è determinata per ogni metro quadrato di superficie sulla base di appositi coefficienti moltiplicatori in grado di considerare le seguenti tipologie:
 - mezzi pubblicitari che abbiano dimensione fino ad 1 metro quadrato;
 - mezzi pubblicitari che abbiano dimensione oltre ad 1 metro quadrato.
2. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee di durata fino a 30 giorni il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera determinata dalla Giunta Comunale per il numero dei metri quadrati e per il numero dei giorni di esposizione pubblicitaria. Nel caso di esposizioni pubblicitarie temporanee di durata superiore a 30 giorni si applicherà:
 - la tariffa annuale ridotta del 80 per cento per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata per un periodo oltre 30 giorni e fino a 60 giorni;
 - la tariffa annuale ridotta del 70 per cento per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata per un periodo oltre a 60 giorni e fino a 90 giorni;
 - la tariffa annuale ridotta del 60 per cento per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata per un periodo oltre a 90 giorni e fino a 120 giorni;
 - la tariffa annuale ridotta del 50 per cento per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata per un periodo oltre a 120 giorni e fino a 150 giorni;
 - la tariffa annuale per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata per un periodo oltre a 150 giorni.
3. Per la pubblicità di cui al comma 1 del presente articolo, effettuata per conto proprio dal soggetto passivo, il canone come deliberato dalla Giunta Comunale si applica in misura ridotta del 50 %.

Articolo 28 - Dichiarazione

1. Ai sensi del comma 835 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, la richiesta di rilascio dell'autorizzazione/concessione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
2. Sono previsti i seguenti casi di obbligo dichiarativo:
 - pubblicità tramite locandine;
 - pubblicità su autoveicoli/automezzi; la dichiarazione è da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede;

- autoveicoli cosiddetti “camion vela” sui quali sono applicati messaggi pubblicitari se sostano nel territorio comunale, ad eccezione delle pause di servizio;
 - distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali;
 - la pubblicità realizzata sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile eccetto vetrofanie; è possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno;
 - la pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico se non visibile dalla pubblica via;
 - i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della dichiarazione. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di dichiarazione;
 - tutte le forme di esposizione pubblicitaria che ai sensi del codice della strada e delle vigenti normative non necessitano di autorizzazione amministrativa.
3. Il soggetto passivo è tenuto, per le fattispecie di cui al comma 2, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Concessionario della riscossione del Canone apposita dichiarazione, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune o dal concessionario.
 4. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
 5. La dichiarazione deve essere presentata direttamente al Concessionario della Riscossione del Canone, secondo le modalità sulla stessa indicate, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta prima dell'inizio della pubblicità.
 6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, qualora prevista, si applica quanto previsto dall'art. 35 comma 3 lett. b) del presente Regolamento.

Articolo 29 - Pagamento del canone

1. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 2-bis del Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, direttamente al Comune, nelle modalità indicate dall'ufficio/soggetto competente alla riscossione.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativi a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione o dichiarazione.
3. Per la diffusione di messaggi pubblicitari permanenti, aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in dodicesimi, in base al periodo di effettivo utilizzo, considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.

4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Limitatamente all'anno 2021 la scadenza per il versamento del Canone è fissata al 31 maggio.
5. Qualora il Canone sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposto in quattro rate trimestrali aventi scadenza il 31 marzo, 30 giugno, il 30 settembre ed il 31 dicembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale. Limitatamente all'anno 2021 la scadenza delle quattro rate è fissata alle seguenti date: 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 31 dicembre.
6. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune o al concessionario della riscossione l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendone le condizioni, in rate trimestrali anticipate.
7. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 5 euro.
8. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 30 – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura del tasso legale maggiorato di un punto percentuale.
5. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori ad euro 12,00.

Articolo 31 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

2. In caso di affidamento del servizio in Concessione a terzi, il procedimento di accertamento e riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Concessionario.
3. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00.

Articolo 32 – Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 33 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni e servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 mq;
 - c) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - d) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - e) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
 - f) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- j) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 1. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 2. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 3. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- m) la Giunta Comunale può autorizzare il Sindaco a concedere agevolazioni, sotto forma di riduzioni e/o esenzioni del Canone, per iniziative che rivestano particolare interesse per l'Amministrazione, fatti salvi gli equilibri di bilancio.

Articolo 34 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione o altro titolo abilitativo, ovvero risultanti difformi dalle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione.
2. E' da considerarsi altresì abusiva l'esposizione pubblicitaria:
 - quando è scaduto il titolo autorizzatorio e non si è provveduto a richiederne il rinnovo o la proroga entro i termini di scadenza;
 - quando si è provveduto ad effettuare variazioni e/o modifiche rispetto a quanto previsto nell'atto autorizzatorio o nella segnalazione certificata di inizio attività, senza procedere a richiedere nuovo titolo, secondo la procedura contemplata dal presente Regolamento, prima dell'esecuzione di dette modifiche e/o variazioni.
3. L'organo preposto alla vigilanza, qualora trattasi di mezzi pubblicitari abusivi, posti lungo le strade o in vista di esse, applicherà le sanzioni amministrative previste dall'art. 23 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285. In tal caso, provvederà a trasmettere

copia dei verbali redatti all'ufficio competente/Concessionario della riscossione del Canone per applicazione delle sanzioni di cui all'art. 35 del presente Regolamento.

4. Resta, comunque, a carico dell'installatore del mezzo pubblicitario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto della medesima.

Articolo 35 – Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al soggetto passivo apposito avviso di accertamento esecutivo. In attuazione della potestà regolamentare prevista dall'art. 50 della Legge 449/1997, alle violazioni relative al mancato o insufficiente versamento del canone alle prescritte scadenze indicate nel presente Regolamento, in aggiunta al canone dovuto si applica la sanzione amministrativa prevista dalla lettera h) del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 nella misura pari al 30 per cento dell'importo dovuto e non versato (o non versato alla prescritta scadenza). Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione di cui al precedente periodo è ridotta alla metà. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al periodo precedente è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Si applicano altresì interessi calcolati al tasso legale maggiorato di un punto percentuale.
2. Al fine di agevolare l'adempimento degli obblighi di pagamento, è ammesso il versamento spontaneo maggiorato della sanzione prevista dal precedente comma calcolata in misura ridotta secondo la modalità prevista per le entrate tributarie ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 (ravvedimento) che si richiama in quanto compatibile. Tale modalità agevolata non è applicabile dopo la notifica di avviso di accertamento esecutivo.
3. Alla diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ai sensi della Legge 160/2019 comma 821 lett. g) ed h) si applicano:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 821, lett. g), della legge n. 160 del 2019, considerando permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, e presumendo come temporanee le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
 - b) la sanzione amministrativa del 100 per cento dell'ammontare del canone dovuto, fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste dal codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 nonché da altra normativa di settore.
4. Il responsabile della violazione può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, nonché alle altre disposizioni normative di settore, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle

somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

7. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 "Rimozione del mezzo pubblicitario installato" del presente regolamento.

Articolo 36 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Si applica quanto previsto dal precedente articolo 35 comma 3.

Articolo 37 - Abrogazioni ed applicazioni

1. L'entrata in vigore delle disposizioni relative agli articoli precedenti determina la cessazione dell'efficacia con effetto ex nunc di quelle relative agli articoli 16 "Pubblicità Itinerante", 18 "Collocazione di mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà" nonché i titoli IV "Procedure per il rilascio dell'autorizzazione" e V "Vigilanza e sanzioni" del "Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico" approvato con Delibera di C.C. n° 195 del 11/07/2002;
2. Continuano, ad applicarsi, qualora non in contrasto, le norme vigenti in materia previste dal "Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico" approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 195 del 11/07/2002 e nel "Piano Generale degli impianti di Affissione e altri mezzi di pubblicità" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 196 del 11/07/2002.
3. In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nel presente regolamento e precedenti disposizioni regolamentari in materia, prevalgono le prime, in applicazione al principio previsto dal nostro ordinamento giuridico per il quale la norma posteriore deroga quella anteriore.

CAPO III - PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 38 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione. La superficie degli impianti destinata alle

pubbliche affissioni nel Comune di Carpi al 1° gennaio 2021 è pari a 3575 metri quadrati.

2. La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è pari al 20 % della superficie disponibile.
3. La superficie degli impianti da destinare alla affissioni di natura commerciale è pari all'80 per cento della superficie disponibile.

Articolo 39 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Carpi costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo o del Concessionario del servizio.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione di manifesti per comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.
3. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
4. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70 x 100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione per i manifesti di carattere commerciale è pari a 10 giorni.

Articolo 40 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del canone dovuto.
7. Il Comune, o Concessionario del servizio, sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.
9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 41 - Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della classificazione delle strade, della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del Canone e i relativi coefficienti. In sede di prima applicazione del Canone le tariffe e i coefficienti relativi alle pubbliche affissioni sono indicate nell'allegato E al presente Regolamento a formarne parte integrante e sostanziale.
2. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70 x 100 e relativi multipli.
3. La tariffa del canone relativo alle affissioni è aumentata del 50 per cento in caso di superfici superiori a mq. 1.
4. In caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli è prevista una maggiorazione del canone del 50 per cento. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli.
5. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100 per cento.
6. Il canone relativo alle affissioni è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti tra quelli disponibili al momento della richiesta.

Articolo 42 - Classificazione delle strade

1. Ai fini della determinazione del Canone per pubbliche affissioni le strade comunali sono classificate in due categorie (CATEGORIA NORMALE – CATEGORIA SPECIALE), in base alla loro importanza desunta da diversi elementi quali a titolo esemplificativo e non esaustivo flussi di traffico, concentrazione attività economiche, vicinanza centri commerciali, vicinanza parcheggi, vicinanza istituti scolastici o impianti sportivi.
2. La classificazione delle strade ai fini della componente affissioni è basata su due categorie tariffarie. Alle pubbliche affissioni effettuate nelle strade rientranti in "CATEGORIA SPECIALE", si applica una tariffa maggiorata rispetto a quella prevista per le affissioni nelle strade rientranti in "CATEGORIA NORMALE".
3. Le tariffe per le affissioni relative a ciascuna delle due categorie di strade in cui è suddiviso il territorio comunale sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno. In sede di istituzione del Canone il prospetto delle tariffe e dei coefficienti applicati è allegato al presente Regolamento (allegato E).

4. Limitatamente all'anno 2021 per l'individuazione delle strade rientranti in categoria speciale si mantiene la suddivisione come approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n° 155 del 03/11/1994 e riportata nell'allegato C al presente Regolamento. Le strade non rientranti in "CATEGORIA SPECIALE" risultano appartenenti alla "CATEGORIA NORMALE".
5. A decorrere dall'anno 2022 la suddivisione delle strade del territorio comunale tra "CATEGORIA NORMALE" e "CATEGORIA SPECIALE" avviene sulla base della perimetrazione riportata nell'allegato D al presente Regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso. Le strade non rientranti in "CATEGORIA SPECIALE" risultano appartenenti alla "CATEGORIA NORMALE".

Articolo 43 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Nel caso di affissione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento.

Articolo 44 - Riduzione del canone

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. Per l'applicazione delle riduzioni di cui ai punti b), c), d) del comma precedente il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento ed emerga

dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni occupino nel manifesto uno spazio superiore rispetto a quella dell'ente promotore tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del canone.

Articolo 45 - Esenzione dal canone relativo alle pubbliche affissioni

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Carpi e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 46 - Pagamento del canone relativo alle pubbliche affissioni

1. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 2-bis del Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, direttamente al Comune, nelle modalità indicate dall'ufficio/soggetto competente alla riscossione.
2. Il pagamento del canone relativo alle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Articolo 47 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il "Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico" approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 195 del 11/07/2002 e nel "Piano Generale degli impianti di Affissione e altri mezzi di pubblicità" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 196 del 11/07/2002.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 48 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione di suolo pubblico, privato ad uso pubblico, nonché alle occupazioni realizzate su strade statali o provinciali situate all'interno del centro abitato, anche abusive, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al Capo II del presente Regolamento esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al presente Capo.
3. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al Capo II del presente Regolamento non esclude il pagamento del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente Regolamento quando l'oggetto della richiesta per l'occupazione di suolo pubblico abbia finalità diverse da quelle di esposizione pubblicitaria.

Articolo 49 - Norma di valorizzazione e tutela dei principi e valori della Costituzione

1. La domanda di concessione o autorizzazione riferibile ad attività con una connotazione politica deve necessariamente essere accompagnata da una dichiarazione con la quale il richiedente afferma:
 - di riconoscersi nei principi e nelle norme della Costituzione italiana;
 - di ripudiare il fascismo, il neofascismo, il nazismo, il neonazismo, il razzismo ed ogni forma di discriminazione in violazione dei principi di uguaglianza e di tutela della dignità umana sanciti dalla Costituzione;
 - di non professare, fare propaganda, compiere manifestazioni esteriori inneggianti alle ideologie fasciste, neofasciste, naziste, neonaziste, razziste o discriminatorie in contrasto con la Costituzione, la legge di attuazione della stessa, la normativa nazionale e lo Statuto della Città di Carpi;
 - di non perseguire finalità antidemocratiche, esaltando, propagando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la Costituzione e i suoi valori democratici fondanti;
2. Per le attività collegate alla propaganda elettorale, come da Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 16/04/2019, la dichiarazione di cui sopra deve essere redatta utilizzando l'apposito modello pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Carpi, scaricabile dalla sezione dedicata.
3. La mancata dichiarazione comporta l'irricevibilità della domanda.
4. Nell'atto di autorizzazione o concessione dovrà essere fatto esplicito riferimento alla dichiarazione presentata.
5. Il compimento di atti o dichiarazioni contrarie alla dichiarazione effettuate durante lo svolgimento dell'attività autorizzata ed accertati dai competenti soggetti,

comporteranno l'immediata decadenza dell'autorizzazione e la immediata cessazione – se tecnicamente possibile – dell'attività ancora in essere.

6. La violazione determinerà inoltre l'impossibilità per il soggetto richiedente di ottenere una nuova autorizzazione per un periodo di sei anni.
7. La palese falsità della dichiarazione resa in relazione al soggetto richiedente, comporterà la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per violazione degli artt. 495 e seguenti del codice penale ed il diniego della richiesta autorizzazione.

Articolo 50 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o, in mancanza di questo, dal soggetto che effettua l'occupazione in maniera abusiva.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 51 - Tipologie di occupazioni

1. Le tipologie di occupazioni di suolo pubblico di cui al comma 1 dell'articolo 48 del presente regolamento, si distinguono in:
 - Permanenti: sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono la sottrazione continuativa del suolo alla collettività, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - Temporanee: sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione rilasciata dall'Ufficio competente, su istanza dell'interessato.

Articolo 52 – Occupazioni realizzate con Passi Carrai

1. La realizzazione, la modifica di passo carrabile ad uso residenziale, avente carattere temporaneo o permanente, così come l'eventuale rinnovo o subentro nella titolarità, sono soggetti alla presentazione di un'unica istanza di rilascio/rinnovo/subentro di concessione di occupazione suolo pubblico e di autorizzazione all'apposizione di cartello da presentarsi al Settore competente, attraverso sistema e/o piattaforma telematica, pena l'irricevibilità della domanda, assolvendo contestualmente ai seguenti obblighi:
 - a) pagamento, se dovuta, dell'imposta di bollo;
 - b) pagamento, se dovuti, dei diritti di segreteria e spese di istruttoria;
 - c) rimborso, se dovuto, delle spese di sopralluogo, nella misura stabilita con delibera di Giunta di approvazione delle tariffe vigente all'atto della presentazione della domanda.
 - d) rimborso, se dovuto del costo di cartello di passo carrabile;

- e) versamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.
2. La realizzazione, la modifica di passo carrabile ad uso produttivo, avente carattere temporaneo o permanente, così come l'eventuale rinnovo o subentro nella titolarità, sono soggetti alla presentazione di un'unica istanza di rilascio/rinnovo/subentro di concessione di occupazione suolo pubblico e di autorizzazione all'apposizione di cartello da presentarsi, è tenuto a presentare relativa istanza attraverso sistema e/o piattaforma telematica, pena l'irricevibilità della domanda, assolvendo contestualmente ai seguenti obblighi:
- a) pagamento, se dovuti, dei diritti di segreteria e spese di istruttoria;
 - b) rimborso, se dovuto, delle spese di sopralluogo, nella misura stabilita con delibera di Giunta di approvazione delle tariffe vigenti all'atto della presentazione della domanda.
 - c) rimborso, se dovuto del costo di cartello di passo carrabile;
 - d) versamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.
3. Se per la sua realizzazione è necessario eseguire opere edilizie, prima di procedere con l'istanza, occorre aver ottenuto il titolo abilitativo edilizio previsto.
4. In caso di presentazione di istanza di subentro, qualora non sono previste modifiche al passo, il concessionario non è tenuto al pagamento dei costi inerenti all'effettuazione del sopralluogo ed al cartello, e la concessione/autorizzazione che verrà rilasciata manterrà la scadenza indicata nel titolo abilitativo rilasciato al concedente.
5. In caso di presentazione di istanza di rinnovo, qualora non sono previste modifiche al passo, il concessionario non è tenuto al pagamento dei costi inerenti all'effettuazione del sopralluogo ed al cartello, a meno che non sia necessario procedere alla sua sostituzione, qualora deteriorato o non più conforme alla normativa. In tal caso la concessione/autorizzazione che verrà rinnovata avrà la medesima durata del titolo abilitativo originario. Il rinnovo non sarà concesso qualora il richiedente non risulti in regola con i pagamenti del canone dovuto.
6. Per il rilascio di concessione per l'occupazione realizzata con passo carrabile ad uso residenziale il settore competente riceve l'istanza e rilascia il provvedimento di autorizzazione/concessione; l'ufficio competente provvede ad un esame preliminare sulla sua correttezza formale. In caso di incompletezza o di mancanza di requisiti essenziali comunica, l'irricevibilità della medesima, assegnando, quando possibile, un termine per la regolarizzazione. Ove la domanda sia formalmente corretta ma carente relativamente all'indicazione degli elementi o alla documentazione prodotta, necessari ai fini delle valutazioni per il rilascio o meno del titolo abilitativo richiesto, il responsabile del procedimento notifica all'interessato a mezzo pec, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione, anch'essa da effettuarsi entro il termine assegnato. La richiesta di regolarizzazione e d'integrazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata regolarmente all'ufficio. Il responsabile del procedimento, terminata l'istruttoria, conclude il suo procedimento amministrativo rimettendo gli atti al Dirigente competente, per l'emissione del relativo provvedimento finale. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso è di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della domanda presso l'ufficio competente. Ai sensi dell'articolo 14 della L 7 agosto 1990.

N. 241, quando è necessario acquisire più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, resi da diverse amministrazioni, il responsabile del procedimento indice una conferenza di servizi e si applicano i termini e le modalità di cui agli articoli da 14 a 14-quinques della medesima norma.

7. Per il rilascio di concessione per l'occupazione realizzata con passo carrabile ad uso produttivo il settore competente al ricevimento dell'istanza, tramite sistema e/o piattaforma telematica, rilascia il provvedimento conclusivo. In materia di istruttoria, termini di rilascio del provvedimento conclusivo e di validità del titolo, si applicano rispettivamente le disposizioni degli articoli 61, 62 e 63 del presente regolamento.
8. L'occupazione relativa al rilascio di passo carraio residenziale o produttivo ha durata del titolo concessorio/autorizzatorio permanente, rilasciato ex novo, è di 29 anni, decorrenti dalla data di rilascio.
9. Il titolare del passo ad uso residenziale può rinunciare all'occupazione di suolo presentando relativa comunicazione di cessazione dell'occupazione al Settore competente attraverso sistema e/o piattaforma telematica, pena l'irricevibilità della medesima, La rinuncia volontaria dell'occupazione, che acquista efficacia con la presentazione della relativa comunicazione di cui sopra, e la contestuale rimozione dell'occupazione, non dà diritto al rimborso del canone già versato per l'occupazione goduta, e comporta il versamento del canone per il periodo intercorrente tra il rilascio del titolo e la rinuncia stessa. Non sono rimborsabili gli eventuali oneri corrisposti dall'interessato per il rilascio del provvedimento abilitativo.
10. Il titolare del passo ad uso produttivo può rinunciare all'occupazione di suolo presentando, tramite sistema e/o piattaforma telematica, relativa comunicazione. La rinuncia volontaria dell'occupazione, che acquista efficacia con la presentazione della relativa comunicazione di cui sopra, e la contestuale rimozione dell'occupazione, non dà diritto al rimborso del canone già versato per l'occupazione goduta, e comporta il versamento del canone per il periodo intercorrente tra il rilascio del titolo e la rinuncia stessa. Non sono rimborsabili gli eventuali oneri corrisposti dall'interessato per il rilascio del provvedimento abilitativo.
11. Sono causa di estinzione del titolo abilitativo per il passo carrabile residenziale o produttivo:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.In caso di estinzione è prevista la restituzione del canone pagato relativo al periodo di non occupazione.
12. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui gli artt. 65 "Principali obblighi del titolare del titolo abilitativo" 66 "Revoca e modifica del titolo abilitativo", 68 "Decadenza del titolo abilitativo", 69 "Rimozione dell'occupazione di suolo", 84 "Occupazioni abusive" e 87 "Sanzioni" del presente regolamento.
13. La superficie dei passi carrabili residenziali o produttivi cui applicare il canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla parte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".
14. Il canone relativo ai passi carrabili residenziali o produttivi può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al canone di cui al presente Capo i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la Tassa o il Canone per l'occupazione di suolo

pubblico per quanto disposto dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 507 del 1993.

15. Il canone per i passi carrai residenziali o produttivi non è dovuto per i semplici accessi, quando siano posti a filo con il manto stradale ed in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
16. Sono esclusi dal pagamento del canone i passi carrabili residenziali o produttivi e a raso adibiti al passaggio dei pedoni.
17. In tema di esenzione del canone si applica quanto previsto dall'art. 78 "Esenzioni" comma 1 lett. f).

Articolo 53 – Occupazioni realizzate mediante l'installazione di cantieri edili o stradali temporanei aventi durata inferiore a 30 giorni

1. Chi intende effettuare un'occupazione di suolo pubblico o privato ad uso pubblico per l'installazione di cantieri edili o stradali, aventi durata superiore a 30 gg, è tenuto a presentare relativa istanza attraverso sistema e/o piattaforma telematica, pena l'irricevibilità della domanda, assolvendo contestualmente ai seguenti obblighi:
 - a) pagamento, se dovuta, dell'imposta di bollo;
 - b) pagamento, se dovuti, dei diritti di segreteria e spese di istruttoria;
 - c) rimborso, se dovuto, delle spese di sopralluogo, nella misura stabilita con delibera di Giunta di approvazione delle tariffe vigente all'atto della presentazione della domanda;
 - d) versamento del deposito cauzionale, o altra garanzia, ove richiesti, nella misura stabilita con delibera di Giunta di approvazione delle tariffe vigente all'atto della presentazione della domanda;
 - e) versamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.
1. Il settore competente riceve le istanze e rilascia il provvedimento di concessione temporanea; ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare sulla sua correttezza formale. In caso di incompletezza o di mancanza di requisiti essenziali comunica, l'irricevibilità della medesima, assegnando, quando possibile, un termine per la regolarizzazione. Ove la domanda sia formalmente corretta ma carente relativamente all'indicazione degli elementi o alla documentazione prodotta, necessari ai fini delle valutazioni per il rilascio o meno del titolo abilitativo richiesto, il responsabile del procedimento notifica all'interessato a mezzo pec, , una richiesta di integrazione, anch'essa da effettuarsi entro il termine assegnato. La richiesta di regolarizzazione e d'integrazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata regolarmente all'ufficio.
2. Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla tempestivamente agli Enti e/o Uffici competenti ove si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.
3. Il responsabile del procedimento, terminata l'istruttoria, conclude il suo procedimento amministrativo rimettendo gli atti, al Dirigente/Responsabile competente per l'emissione del relativo provvedimento finale.

4. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso è di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della domanda presso l'ufficio competente.
5. Il titolo abilitativo rilasciato acquista efficacia al momento della trasmissione al richiedente ed ha validità per il periodo indicato nel titolo abilitativo decorrente dalla data di rilascio.
6. Qualora il richiedente necessiti di prorogare la concessione rilasciata, è tenuto a presentare entro il termine di 10 dalla scadenza del titolo, apposita istanza di rinnovo, secondo le modalità di cui al comma 1.
7. In tal caso, il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della domanda di rinnovo presso l'ufficio competente.
8. Il titolare può rinunciare anticipatamente all'occupazione di suolo temporanea presentando relativa comunicazione di cessazione dell'occupazione medesima, da presentarsi all'atto dell'effettiva cessazione anticipata dell'occupazione. La rinuncia volontaria dell'occupazione, che acquista efficacia con la presentazione della relativa comunicazione di cui sopra, e la contestuale rimozione dell'occupazione, non dà diritto al rimborso del canone già versato per l'occupazione goduta, e comporta il versamento del canone per il periodo intercorrente tra il rilascio del titolo e la rinuncia stessa. Non sono rimborsabili gli eventuali oneri corrisposti dall'interessato per il rilascio del provvedimento abilitativo.
9. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui gli artt. 65 "Principali obblighi del titolare del titolo abilitativo" 66 "Revoca e modifica del titolo abilitativo", 68 "Decadenza del titolo abilitativo", 69 "Rimozione dell'occupazione di suolo", 84 "Occupazioni abusive" e 87 "Sanzioni" del presente regolamento.

Articolo 54 – Occupazioni realizzate mediante l'installazione di cantieri edili o stradali temporanei aventi durata superiore a 30 giorni

2. Chi intende effettuare un'occupazione di suolo pubblico o privato ad uso pubblico per l'installazione di cantieri edili o stradali, aventi durata superiore a 30 gg, è tenuto a presentare relativa istanza attraverso sistema e/o piattaforma telematica, pena l'irricevibilità della domanda, assolvendo contestualmente ai seguenti obblighi:
 - a) pagamento, se dovuta, dell'imposta di bollo;
 - b) pagamento, se dovuti, dei diritti di segreteria e spese di istruttoria;
 - c) rimborso, se dovuto, delle spese di sopralluogo, nella misura stabilita con delibera di Giunta di approvazione delle tariffe vigente all'atto della presentazione della domanda.
 - d) versamento del deposito cauzionale, o altra garanzia, ove richiesti, nella misura stabilita con delibera di Giunta di approvazione delle tariffe vigente all'atto della presentazione della domanda.
 - e) versamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.
3. In materia di istruttoria, termini di rilascio del provvedimento conclusivo e di validità del titolo, si applicano rispettivamente le disposizioni degli articoli 61, 62 e 63 del presente regolamento.

4. Qualora il richiedente necessiti di prorogare la concessione rilasciata, anche comportante proroga di ordinanza viabile, senza tuttavia eseguire modifiche all'occupazione concessa, è tenuto a presentare entro il termine di 10 giorni dalla scadenza del titolo, apposita istanza di rinnovo, secondo le modalità di cui al comma 1. In tal caso, il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di 10 giorni dalla data di ricevimento della domanda di rinnovo presso l'ufficio competente.
5. Il rinnovo non sarà concesso qualora il richiedente non risulti in regola con i pagamenti del canone dovuto.
6. Qualora siano previste modifiche all'occupazione, in luogo della richiesta di rinnovo, è necessario richiedere una nuova concessione di suolo pubblico, con le modalità previste dai commi precedenti.
7. Il titolare può rinunciare anticipatamente all'occupazione di suolo temporanea presentando relativa comunicazione di cessazione dell'occupazione medesima, quando è prevista la casistica secondo la modalità di cui al comma 1. La rinuncia volontaria dell'occupazione, che acquista efficacia con la presentazione della relativa comunicazione di cui sopra, e la contestuale rimozione dell'occupazione, non dà diritto al rimborso del canone già versato per l'occupazione goduta, e comporta il versamento del canone per il periodo intercorrente tra il rilascio del titolo e la rinuncia stessa. Non sono rimborsabili gli eventuali oneri corrisposti dall'interessato per il rilascio del provvedimento abilitativo.
8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui gli artt. 65 "Principali obblighi del titolare del titolo abilitativo" 66 "Revoca e modifica del titolo abilitativo", 68 "Decadenza del titolo abilitativo", 69 "Rimozione dell'occupazione di suolo", 84 "Occupazioni abusive" e 87 "Sanzioni" del presente regolamento.

Articolo 55 – Occupazioni realizzate da esercenti il commercio su aree pubbliche e produttori agricoli su posteggio

1. Coloro che risultano assegnatari di bando per svolgere il commercio su aree pubbliche o l'attività diretta di vendita di prodotti agricoli su aree pubbliche su posteggi dati in concessione permanente o temporanea, sono tenuti a presentare relativa istanza di avvio attività/comunicazione ed occupazione di suolo pubblico, attraverso sistema e/o piattaforma telematica, pena l'irricevibilità della domanda/comunicazione, assolvendo contestualmente ai seguenti obblighi:
 - a) pagamento dell'imposta di bollo se dovuta;
 - b) pagamento, se dovuto, dei diritti di segreteria e delle spese istruttorie;
 - c) versamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.
2. Il settore competente riceve l'istanza e rilascia il provvedimento conclusivo, secondo i termini e le modalità del procedimento unico stabilite dall'art 7 del D.P.R. 07/09/2010, n. 160 che comprenderà, in caso di esito favorevole, per l'attività di commercio su aree pubbliche, l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività e/o la concessione permanente/temporanea di occupazione del suolo pubblico, mentre per l'attività di vendita diretta di prodotti agricoli, la sola concessione permanente/temporanea di occupazione del suolo pubblico.

3. In materia di istruttoria, termini di rilascio del provvedimento conclusivo e di validità del titolo, si applicano rispettivamente le disposizioni degli articoli 61, 62 e 63 del presente regolamento.
4. Qualora l'esercente il commercio su area pubbliche necessiti di rinnovare l'autorizzazione/concessione rilasciata, nonchè procedere con eventuali altre variazioni deve provvedere attraverso sistema e/o piattaforma telematica, pena l'irricevibilità della istanza/scia/comunicazione presentata.
5. In caso di presentazione d'istanza di rinnovo dell'occupazione di suolo, la concessione non sarà concessa qualora il richiedente non risulti in regola con i pagamenti del canone dovuto.
6. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio", nonchè eventuali altre norme di settore, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui gli artt. 69 "Rimozione dell'occupazione di suolo", 84 "Occupazioni abusive" e 87 "Sanzioni" del presente regolamento.
7. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche ed i produttori agricoli assegnatari di posteggi temporanei non occupati (cd spuntisti), in luogo della richiesta di concessione di occupazione di suolo pubblico, sono tenuti a presentare, sistema e/o piattaforma telematica, apposita comunicazione di partecipazione alla spunta, pena l'irricevibilità della medesima.

Articolo 56 – Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni temporanee trattenimenti pubblici, sagre, fiere locali

1. Coloro che intendano svolgere manifestazioni temporanee su suolo pubblico o privato ad uso pubblico quali, a titolo esemplificativo trattenimenti pubblici, sagre, fiere locali, sono tenuti a provvedere attraverso sistema e/o piattaforma telematica, alla presentazione di un'unica istanza/scia di svolgimento di pubblica manifestazione e contestuale occupazione di suolo pubblico, pena l'irricevibilità della medesima, assolvendo i seguenti obblighi:
 - a) pagamento dell'imposta di bollo se dovuta;
 - b) pagamento, se dovuto, dei diritti di segreteria e delle spese di istruttoria;
 - c) versamento, se dovuto, della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dal presente regolamento;
 - d) rimborso, se dovuto, delle spese di sopralluogo, nella misura stabilita con delibera di Giunta di approvazione delle tariffe vigente all'atto della presentazione della domanda.
2. Il settore competente riceve l'istanza, secondo i termini e le modalità del procedimento unico stabilite del D.P.R. 07/09/2010, n. 160 ed al rilascio del provvedimento conclusivo che comprenderà, in caso di esito favorevole, l'eventuale rilascio di licenza di pubblico spettacolo ex artt 68 e 69 Tulpas, qualora il titolo abilitativo richiesto non fosse una Scia, e relativa concessione temporanea di occupazione del suolo pubblico.
3. In materia di istruttoria, termini di rilascio del provvedimento conclusivo e di validità del titolo, si applicano rispettivamente le disposizioni degli articoli 61, 62 e 63 del presente regolamento.

4. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di settore per lo svolgimento di manifestazione o pubblico spettacolo in assenza di titolo abilitativo o in violazione delle prescrizioni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui gli artt. 69 "Rimozione dell'occupazione di suolo", 84 "Occupazioni abusive" e 87 "Sanzioni" del presente regolamento.

Articolo 57 – Occupazioni realizzate mediante l'installazione temporanea di attrazioni di spettacoli viaggianti

1. Coloro che intendano svolgere attività temporanea di spettacolo viaggiante su suolo pubblico o privato ad uso pubblico, sono tenuti a provvedere attraverso sistema e/o piattaforma telematica, alla presentazione di un'unica istanza di autorizzazione di attività di spettacolo viaggiante e occupazione temporanea di suolo pubblico, pena l'irricevibilità della medesima, assolvendo i seguenti obblighi:
 - a) pagamento dell'imposta di bollo se dovuta;
 - b) pagamento, se dovuto, dei diritti di segreteria e delle spese di istruttoria;
 - c) rimborso, se dovuto, delle spese di sopralluogo, nella misura stabilita con delibera di Giunta di approvazione delle tariffe vigente all'atto della presentazione della domanda.
 - d) versamento del deposito cauzionale, o altra garanzia, ove richiesti, nella misura stabilita con delibera di Giunta di approvazione delle tariffe vigente all'atto della presentazione della domanda.
 - e) versamento, se dovuto, della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.
2. Il settore competente riceve, secondo i termini e le modalità del procedimento unico stabilite del D.P.R. 07/09/2010, n. 160 ed al rilascio del provvedimento conclusivo che comprenderà, in caso di esito favorevole, l'eventuale rilascio di autorizzazione temporanea di spettacolo viaggiante ex artt 68 e 69 Tulp, e relativa concessione di occupazione temporanea del suolo pubblico.
3. In materia di istruttoria, termini di rilascio del provvedimento conclusivo e di validità del titolo, si applicano rispettivamente le disposizioni degli articoli 61, 62 e 63 del presente regolamento.
4. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di settore per lo svolgimento di attività di spettacolo viaggiante in assenza di titolo abilitativo o in violazione delle prescrizioni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui gli artt. 69 "Rimozione dell'occupazione di suolo", 84 "Occupazioni abusive" e 87 "Sanzioni" del presente regolamento.

Articolo 58 – Occupazioni realizzate da associazioni no profit, enti riconosciuti di promozione del territorio, partiti politici in periodo diverso da quello elettorale

1. Le associazioni, no profit, gli Enti riconosciuti di promozione del territorio e i partiti politici, che intendano richiedere occupazione temporanea di suolo pubblico o privato ad uso pubblico, sono tenuti a provvedere attraverso sistema e/o piattaforma telematica, alla presentazione della istanza, pena l'irricevibilità della medesima, assolvendo i seguenti obblighi:

- a) pagamento dell'imposta di bollo se dovuta;
- b) versamento, se dovuto, della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

Il settore competente riceve l'istanza, secondo i termini e le modalità del procedimento unico stabilite del D.P.R. 07/09/2010, n. 160 ed al rilascio del provvedimento di concessione temporanea di occupazione del suolo pubblico.

2. Per le attività con una connotazione politica l'istanza deve contenere la dichiarazione prevista dall'art 49 del presente regolamento.
3. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso è di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della domanda presso l'ufficio competente.
4. In materia di istruttoria, termini di rilascio del provvedimento conclusivo e di validità del titolo si applicano rispettivamente le disposizioni degli articoli 61, 62 e 63 del presente regolamento.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui gli artt. 69 "Rimozione dell'occupazione di suolo", 84 "Occupazioni abusive" e 87 "Sanzioni" del presente regolamento.

Articolo 59 – Occupazioni realizzate con strutture temporanee di arredo esterno (dehor) dagli esercenti di pubblici esercizi di somministrazione, artigianato per la produzione di alimenti e commercio di alimenti con adeguati spazi per la clientela (accoglienza, somministrazione laddove consentita, sosta e consumo)

1. F
atta salva l'applicazione delle tariffe e delle sanzioni previste dal presente regolamento, per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o privato di uso pubblico si applicano le disposizioni previste dal vigente regolamento Dehor.

Articolo 60 – Modalità di presentazione dell'istanza di concessione di occupazione di suolo pubblico

1. Chi intende effettuare occupazione di suolo , temporanea o permanente, è tenuto a presentare relativa istanza attraverso sistema e/o piattaforma telematica, pena l'irricevibilità della domanda, assolvendo contestualmente ai seguenti obblighi:
 - a) pagamento, se dovuta, dell'imposta di bollo;
 - b) pagamento, se dovute, dei diritti di segreteria e delle spese di istruttoria;
 - c) rimborso, se dovuto, delle spese di sopralluogo, nella misura stabilita con delibera di Giunta di approvazione delle tariffe vigenti all'atto della presentazione della domanda;
 - d) versamento del deposito cauzionale, o altra garanzia, ove richiesti, nella misura stabilita con delibera di Giunta di approvazione delle tariffe vigenti all'atto della presentazione della domanda;

e) versamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

2. . Nella domanda si dovrà dichiarare:

- 1 La tipologia della concessione;
- 2 La localizzazione dell'area;
- 3 I motivi dell'occupazione;
- 4 Le misure dell'area;
- 5 La tipologia delle strutture da installare;
- 6 I giorni ed orari dell'occupazione;
- 7 La durata nel tempo dell'occupazione;
- 8 Le caratteristiche della proprietà dell'area;
- 9 La presenza di eventuali vincoli e tutele

Allegando:

- 10 Planimetria quotata del suolo occupato;
 - 11 Relazione descrittiva degli arredi o strutture;
 - 12 Documentazione fotografica a colori dell'area che si intende occupare e dello spazio circostante
3. Le tipologie e fattispecie di occupazioni di cui al precedente art. 51, sono soggette a preventiva concessione dell'Ente proprietario, anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da canone, secondo le modalità stabilite dai commi successivi.
4. Tutte le variazioni all'occupazione di suolo sono soggette anch'esse a presentazione di nuova istanza di concessione, secondo le modalità stabilite dal comma 1 e dai commi successivi.
5. Il settore competente riceve l'istanza e rilascia il provvedimento conclusivo, secondo i termini e le modalità del procedimento unico stabilito dall'art 7 del D.P.R. 07/09/2010, n. 160.
6. Qualora oltre all'occupazione si rende necessario effettuare un'altra attività per la quale sia richiesto un ulteriore titolo abilitativo, dovrà essere presentata un'unica istanza, tramite e sistema e/o piattaforma telematica. In tal caso verrà rilasciato da parte del Settore competente un unico provvedimento conclusivo che comprende, in caso di esito favorevole, entrambi i titoli abilitativi.

Articolo 61 – Istruttoria e conclusione del procedimento

1. Il settore competente ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare sulla correttezza formale dell'istanza. In caso di incompletezza di quest'ultima o di mancanza di requisiti essenziali comunica, l'irricevibilità della medesima, assegnando, quando possibile, un termine per la regolarizzazione. Ove la domanda sia formalmente corretta ma carente relativamente all'indicazione degli elementi o alla documentazione prodotta, necessari ai fini delle valutazioni per il rilascio o meno del titolo abilitativo richiesto, il responsabile del procedimento notifica all'interessato a mezzo pec, di norma entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di

integrazione, anch'essa da effettuarsi entro il termine assegnato e, nei casi previsti attraverso sistema e/o piattaforma telematica, pena l'irricevibilità.

2. La richiesta di integrazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino alla regolarizzazione dell'istanza.
3. Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla tempestivamente agli Enti e/o Uffici competenti dell'Amministrazione ove, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.
4. Il rilascio del provvedimento conclusivo, potrà essere soggetto al pagamento delle spese di istruttoria, per l'importo in vigore al momento della presentazione della domanda, qualora sia stabilito da apposito atto della Giunta che potrà essere annualmente aggiornato.
5. Il responsabile del procedimento, terminata l'istruttoria conclude il suo procedimento amministrativo rimettendo gli atti, con una proposta di provvedimento conclusivo, al Dirigente/Responsabile del Settore competente, per l'emissione dell'atto finale.
6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data antecedente di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
7. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini previsti, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile;

Articolo 62 – Termine di rilascio del provvedimento conclusivo

1. Il settore competente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'istanza, può richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata.
2. Verificata la completezza della documentazione, il Settore competente adotta il provvedimento conclusivo entro trenta giorni, decorso il termine di cui al comma 1.
3. Ai sensi del comma 3 dell'art. 7 D.P.R. 07/09/2010, n. 160, quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni, il responsabile del procedimento indice una conferenza di servizi e si applicano i termini e le modalità di cui agli articoli da 14 a 14-quinques della L 7 agosto 1990. N. 241.

Articolo 63 – Validità del titolo abilitativo rilasciato

1. Il titolo abilitativo rilasciato acquista efficacia dalla consegna tramite PEC al richiedente ed ha validità per il periodo indicato nel titolo abilitativo decorrente dalla data di rilascio.

Articolo 64 – Modalità di presentazione dell’istanza di rinnovo della concessione di suolo pubblico

- 1- Chi intende rinnovare la concessione, senza effettuare modifiche a quanto precedentemente concesso, è tenuto a presentare, entro il termine di scadenza della medesima, relativa istanza attraverso sistema e/o piattaforma telematica, pena l’irricevibilità della domanda, assolvendo contestualmente ai seguenti obblighi:
 - a) pagamento, se dovuta, dell’imposta di bollo;
 - b) pagamento, se dovuti, dei diritti di segreteria e spese di istruttoria;
 - c) rimborso, se dovute, delle spese di sopralluogo, nella misura stabilita con delibera di Giunta di approvazione delle tariffe vigente all’atto della presentazione della domanda;
 - d) versamento del deposito cauzionale, o altra garanzia, ove richiesti, nella misura stabilita con delibera di Giunta di approvazione delle tariffe vigente all’atto della presentazione della domanda;
 - e) versamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.
- 2 Il settore competente provvede al ricevimento dell’istanza ed al rinnovo del provvedimento conclusivo.
- 3 In materia di istruttoria e di validità del titolo si applicano le disposizioni degli articoli 61 e 63 del presente regolamento.
- 4 . Per quanto riguarda i termini di rilascio del provvedimento conclusivo, fatte salve le fattispecie relative ai cantieri, nonché all’esercizio di spettacoli viaggianti si applica la disposizione di cui all’art. 62 del presente regolamento.
- 5 Qualora oltre al rinnovo della concessione di occupazione di suolo si rende necessario effettuare un’altra attività per la quale sia richiesto il rinnovo di un ulteriore titolo abilitativo, dovrà essere presentata un’unica istanza, tramite sistema e/o piattaforma telematica. In tal caso verrà rilasciato da parte del settore competente un unico provvedimento conclusivo che comprende, in caso di esito favorevole, entrambi i titoli abilitativi. Il rinnovo non sarà concesso qualora il richiedente non risulti in regola con i pagamenti del canone dovuto.

Articolo 65 – Principali obblighi del titolare del titolo abilitativo

1. È fatto obbligo al titolare del titolo abilitativo di:
 - a) munirsi del medesimo prima dell’inizio dell’occupazione;
 - b) rispettare tutte le prescrizioni contenute nel provvedimento abilitativo;
 - c) verificare lo stato dell’area occupata per conservarne l’uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione;
 - d) esibire su richiesta degli organi di vigilanza l’atto che legittima l’occupazione;

- e) procedere alla rimozione nel caso di cessazione anticipata dell'attività per rinuncia, intervenuta decadenza o revoca dell'autorizzazione;
- f) rimettere in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dall'occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta;
- g) non subconcessione o trasferimento a terzi della concessione;
- h) versare il canone alle scadenze previste.
- i) Rispettare i regolamenti comunali vigenti in materia

Articolo 66 – Revoca, modifica e sospensione del titolo abilitativo

1. L'Amministrazione può revocare, modificare o sospendere d'ufficio in qualsiasi momento, il provvedimento abilitativo, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione e, in ogni caso in cui, si renda necessario procedere in virtù di nuove disposizioni normative o sulla base di una nuova interpretazione delle regole vigenti.
2. Se l'occupazione di suolo è in corso, all'atto della revoca, è dovuto il rimborso del canone già versato relativamente al periodo di mancato godimento secondo la disciplina del presente regolamento, così come la restituzione del deposito cauzionale, se dovuto.

Articolo 67 – Rinuncia e cause di estinzione del titolo abilitativo

1. Sono causa di estinzione del titolo abilitativo:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.
2. In caso di estinzione è prevista la restituzione del canone pagato relativo al periodo di non godimento.
3. Il titolare può rinunciare all'occupazione di suolo presentando relativa comunicazione di cessazione dell'occupazione medesima, attraverso sistema e/o piattaforma telematica, pena l'irricevibilità dell'atto. La rinuncia volontaria dell'occupazione, che acquista efficacia con la presentazione della relativa comunicazione di cui sopra, e la contestuale rimozione dell'occupazione, non dà diritto al rimborso del canone già versato per l'occupazione goduta e comporta il versamento del canone per il periodo intercorrente tra il rilascio del titolo e la rinuncia stessa.
4. Non sono rimborsabili gli eventuali oneri corrisposti dall'interessato per il rilascio del provvedimento abilitativo, mentre comporta la restituzione del deposito cauzionale, se dovuto.

Articolo 68 – Decadenza del titolo abilitativo

1. Sono cause di decadenza del titolo abilitativo:

- a) l'aver effettuato un'occupazione di suolo in difformità dal titolo abilitativo;
 - b) il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento;
 - c) la subconcessione o il trasferimento a terzi della concessione, senza procedere con le modalità definite dall'art. 70 "Subentro nel titolo abilitativo"
2. La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto, relativamente al periodo di effettiva occupazione.

Articolo 69 – Rimozione dell'occupazione di suolo

1. Ferma restando l'applicazione da parte degli organi di vigilanza degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, secondo le modalità previste dal medesimo decreto, per le occupazioni abusive, poste lungo le strade, il titolare del titolo abilitativo difforme ovvero, in assenza del titolo, coloro che hanno effettuato l'occupazione abusiva, sono tenuti a procedere alla rimozione degli elementi non autorizzati, difformi o per le quali non sia stato pagato il canone alle scadenze stabilite, nonché negli altri casi per i quali sia intervenuta una decadenza o revoca del provvedimento autorizzatorio.
2. Eventuali verbali redatti ai sensi del Codice della Strada, così come i verbali di constatazione di cui al comma successivo, andranno trasmessi all'ufficio competente o al Concessionario della riscossione del Canone per applicazione delle sanzioni di cui all'art. 87 del presente Regolamento.
3. Qualora, invece, non vi siano i presupposti per l'applicazione delle disposizioni del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, il pubblico ufficiale procederà alla redazione di verbale di constatazione di cui all'art. 1 comma 822 della L 27 dicembre 2019, n. 160, delle occupazioni abusive che provvederà a trasmettere al competente Ufficio incaricato per la redazione del provvedimento di rimozione da notificarsi ai responsabili. Qualora quest'ultimi non vi provvedano, secondo le modalità e nei termini ivi indicati, si procederà d'ufficio ed il costo della rimozione sarà posto a carico dei medesimi responsabili.
4. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, così come l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalle normative vigenti.

Articolo 70 – Subentro nel titolo abilitativo

1. Il provvedimento abilitativo all'occupazione di suolo ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare dell'atto trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare il procedimento presentando una istanza di variazione del titolare, attraverso sistema e/o piattaforma telematica, pena l'irricevibilità dell'istanza. In materia di istruttoria, termini di rilascio del provvedimento conclusivo e di validità del titolo, si applicano le disposizioni degli articoli 61, 62 e 63 del presente regolamento.
3. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.

4. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora vi siano cause ostative previste da leggi, dal presente regolamento o da altri regolamenti oppure se gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

Articolo 71- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone è determinato assumendo a riferimento la tariffa standard annuale e la tariffa standard giornaliera disciplinate dall'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. Le Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, approva le tariffe relative alle varie tipologie di occupazione tenendo conto degli elementi sopra indicati e introducendo coefficienti moltiplicatori finalizzati ad assicurare il rispetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 817, della Legge n. 160/2019; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine coefficienti moltiplicatori e tariffe si intendono prorogati di anno in anno. In sede di prima applicazione del Canone i coefficienti moltiplicatori e le tariffe sono altresì allegati al presente Regolamento (allegato G) a formarne parte integrante e sostanziale.

Articolo 72 - Classificazione delle strade

1. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto, ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in quattro categorie. La perimetrazione delle strade del Comune in quattro categorie è riportata nell'allegato B) al presente Regolamento a formarne parte integrante e sostanziale.
2. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla 1^a categoria. La tariffa per le strade di 3^a categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1^a categoria. La tariffa per le strade di 4^a categoria è ridotta in misura del 70 per cento rispetto alla 1^a categoria.

3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Articolo 73 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:
 - dalle ore 06:00 alle ore 20:00 (tariffa giornaliera ridotta del 20 %);
 - dalle ore 20:00 alle ore 06:00 (tariffa giornaliera ridotta dell'80 %).

Articolo 74 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone è determinato moltiplicando la tariffa di riferimento per gli appositi coefficienti relativi al tipo di occupazione, per la misura dell'occupazione e, nel caso delle occupazioni temporanee, per i giorni di occupazione.
3. La tariffa ordinaria annuale per le occupazioni permanenti è pari alla tariffa standard annuale per i Comuni con oltre 30.000 abitanti e fino a 100.000 di cui al comma 826 della Legge 160/2019 moltiplicata per apposito coefficiente approvato dalla Giunta Comunale. In sede di prima applicazione tale coefficiente è altresì indicato nell'allegato G al presente Regolamento a formarne parte integrante e sostanziale.
4. La tariffa ordinaria giornaliera per le occupazioni temporanee è pari alla tariffa standard giornaliera per i Comuni con oltre 30.000 abitanti e fino a 100.000 di cui al comma 827 della Legge 160/2019 moltiplicata per apposito coefficiente approvato dalla Giunta Comunale. In sede di prima applicazione tale coefficiente è altresì indicato nell'allegato G al presente Regolamento a formarne parte integrante e sostanziale.
5. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni
6. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
7. Per le occupazioni sia permanenti che temporanee le superfici eccedenti i 1.000 mq sono calcolate in ragione del 20 per cento.

8. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
9. Non sono assoggettabili al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
10. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
11. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
12. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di Euro 1,00. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Articolo 75 - Agevolazioni

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
 - a) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 60 per cento;
 - b) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento per le occupazioni aventi durata non superiore a 180 giorni. La riduzione è pari al 30 per cento per il periodo dal 181° giorno fino al 360° giorno, dal 361° giorno in poi la riduzione è pari al 20 per cento della tariffa. Al fine del computo dei giorni per la determinazione della riduzione si tiene conto anche di eventuali proroghe;
 - c) per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 70 per cento. Ai fini dell'individuazione

del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità;

- d) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta dell'85 per cento;
 - e) per le occupazioni temporanee realizzate da commercianti su aree pubbliche, esecutori di opere dell'ingegno, produttori agricoli che vendano direttamente i loro prodotti e i privati cittadini che vendono prodotti di loro proprietà in modo sporadico, occasionale e non professionale, la tariffa ordinaria è ridotta del 57 per cento;
 - f) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento;
 - g) per le occupazioni realizzate dai pubblici esercizi, dagli esercizi artigianali per la produzione di alimenti e dalle attività di commercio in sede fissa che vendono prodotti alimentari in quota prevalente la tariffa è ridotta del 70 per cento. Si intende commercio di alimenti in quota prevalente se la superficie di vendita per gli alimenti è maggiore della superficie di vendita per il non alimentare.
2. Gli esercizi commerciali ed artigianali del centro storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:
- 13 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
 - 14 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
 - 15 100 per cento per durata dei lavori oltre i sei mesi fino ad un anno.
- La durata delle opere fa riferimento alla data di inizio e chiusura del cantiere.
3. L'agevolazione di cui al punto precedente decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori.
4. I contribuenti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori.

Articolo 76 - Agevolazioni esercizi somministrazione alimenti e bevande, artigianato per la produzione di alimenti, e commercio di alimenti in quota prevalente

1. Per le occupazioni temporanee di suolo realizzate da esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, artigianali per la produzione di alimenti e commerciali di alimenti in quota prevalente di durata superiori a 3 mesi nel corso del medesimo anno solare, ai fini del calcolo del numero dei giorni e della superficie cui applicare la tariffa si applicano altresì i seguenti criteri:
- 16 non si tiene conto di 1 giorno di chiusura settimanale correlato all'intero periodo richiesto;
 - 17 non si tiene conto di 15 giorni forfettari "una-tantum" per ferie e maltempo;
 - 18 si applica una riduzione del 50% del periodo successivo alle occupazioni eccedenti i 5 mesi;
 - 19 si applica una riduzione del 50% delle superfici eccedenti i 70 metri quadrati.

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 77 - Agevolazioni COVID relative al solo anno 2021

1. In ragione della crisi epidemiologica che sta interessando l'intero territorio nazionale e tenuto conto delle misure restrittive adottate a livello nazionale/regionale per limitarne la diffusione, al fine di sostenere il tessuto economico del territorio si introducono – limitatamente all'anno 2021 – le seguenti misure agevolative:
 - a) esenzione dal pagamento del Canone per l'intero anno 2021 per le occupazioni di suolo realizzate da imprese di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla Legge Regionale n° 14 del 26/07/2003;
 - b) esenzione dal pagamento del Canone per l'intero anno 2021 per le occupazioni di suolo realizzate da attività artigianali che vendono per asporto e che effettuano il consumo sul posto (a titolo esemplificativo gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio, kebab,...);
 - c) esenzione dal pagamento del Canone per l'intero anno 2021 per le occupazioni di suolo realizzate da attività commerciali e artigianali in sede fissa e su aree pubbliche in strutture fisse (chioschi), per vendita merce/esposizione merce/portabiciclette/spazi di attesa per la clientela. Sono ricomprese in tale fattispecie le occupazioni di suolo realizzate da edicole.
 - d) esenzione del Canone per l'intero anno 2021 per tutte le occupazioni di suolo realizzate da titolari della autorizzazioni comunali per l'esercizio dell'attività di Taxi con riferimento alla piazzola di sosta occupata.
 - e) esenzione dal pagamento del Canone per l'intero anno 2021 per le occupazioni di suolo realizzate con riferimento ad installazioni dello spettacolo viaggiante (a titolo esemplificativo reti elastiche, gonfiabili,...);
2. Le misure agevolative sopra indicate trovano applicazione con riferimento alle fattispecie ed ai periodi dell'anno per i quali l'esonero non risulti disposto da provvedimenti statali ancorché adottati successivamente all'approvazione del presente regolamento.
3. Le misure introdotte al precedente comma 1 operano sia con riferimento alle occupazioni di suolo già oggetto di precedente autorizzazione/concessione sia con riferimento alle nuove occupazioni di suolo ivi compresi gli eventuali ampliamenti necessari a garantire il distanziamento sociale .
4. Le agevolazioni introdotte dal Comune con il presente articolo – fatto salvo quindi eventuali agevolazioni previste da norma statale - si applicano solo ai soggetti che alla data del 30/04/2021 risultano in regola con il pagamento della COSAP eventualmente dovuta relativa all'anno 2020.

Articolo 77-bis - Agevolazioni COVID relative al solo anno 2022

1. Al fine di “accompagnare” gli operatori economici nell'attuale fase di graduale ritorno all'ordinario a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, tenuto conto del difficile periodo trascorso, si introducono – limitatamente all'anno 2022 – le seguenti misure agevolative:
 - a) esenzione dal pagamento del Canone sino al 30 giugno 2022 per le occupazioni di suolo realizzate da imprese di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla Legge Regionale n° 14 del 26/07/2003;

b) esenzione dal pagamento del Canone sino al 30 giugno 2022 per le occupazioni di suolo realizzate da attività artigianali che vendono per asporto e che effettuano il consumo sul posto (a titolo esemplificativo gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio, kebab,...);

c) esenzione dal pagamento del Canone sino al 30 giugno 2022 per le occupazioni di suolo realizzate da attività commerciali e artigianali in sede fissa e su aree pubbliche in strutture fisse (chioschi), per vendita merce/esposizione merce/portabiciclette/spazi di attesa per la clientela. Sono ricomprese in tale fattispecie le occupazioni di suolo realizzate da edicole.

d) esenzione dal pagamento del Canone sino al 30 giugno 2022 per le occupazioni di suolo realizzate da titolari della autorizzazioni comunali per l'esercizio dell'attività di Taxi con riferimento alla piazzola di sosta occupata.

e) esenzione dal pagamento del Canone sino al 30 giugno 2022 per le occupazioni di suolo realizzate con riferimento ad installazioni dello spettacolo viaggiante (a titolo esemplificativo reti elastiche, gonfiabili,...);

2. Le misure agevolative sopra indicate trovano applicazione con riferimento alle fattispecie ed ai periodi dell'anno per i quali l'esonero non risulti disposto da 50 provvedimenti statali ancorché adottati successivamente all'approvazione del presente regolamento.
3. Le misure introdotte al precedente comma 1 operano sia con riferimento alle occupazioni di suolo già oggetto di precedente autorizzazione/concessione sia con riferimento alle nuove occupazioni di suolo ivi compresi gli eventuali ampliamenti necessari a garantire il distanziamento sociale .

Articolo 78 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- d) le occupazioni di aree cimiteriali;
- e) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- f) i passi carrabili, le rampe e simili e le riserve di posteggio su aree pubbliche destinati a soggetti portatori di handicap;
- g) le occupazioni occasionali che non si protraggono per più di 2 ore;

- h) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità;
- i) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate da privati con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- j) fosse biologiche;
- k) tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
- l) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- m) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale;
- n) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- o) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
- p) griglie, botole feritoie, e bocche di lupo;
- q) le occupazioni temporanee, da chiunque effettuate, con il patrocinio o la partecipazione del Comune, per iniziative con un significativo interesse pubblico. Si considerano iniziative di interesse pubblico anche quelle che, pur di carattere commerciale, promuovono le eccellenze del territorio, l'aumento dell'attrattività e la frequentazione del Centro Storico o di altre zone della città, a beneficio di cittadini e turisti, comprese le iniziative ricreative degli enti religiosi nonché i progetti coordinati di animazione di alcune piazze o di valorizzazione di alcuni periodi dell'anno. La Giunta con apposita delibera provvederà ad individuare le iniziative che rientrano in questa casistica;
- r) onlus e associazioni senza scopo di lucro, per iniziative aventi finalità di assistenza, di beneficenza, previdenza, sanità, educazione, cultura, sport, ricerca e autofinanziamento;

Articolo 79 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso; esclusivamente per tale anno, l'importo del canone, viene determinato in dodicesimi, in base al periodo di effettiva occupazione, considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo. Limitatamente all'anno 2021 la scadenza per il versamento del canone è fissata al 31 maggio.
4. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 2-bis del Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°

dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, direttamente al Comune, nelle modalità indicate dall'ufficio/soggetto competente alla riscossione.

5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 250,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione. Limitatamente all'anno 2021 la scadenza delle quattro rate è fissata alle seguenti date: 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 31 dicembre.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
7. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare annuo complessivo dello stesso sia inferiore o uguale ad Euro 5,00.

Articolo 80 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone sia superiore ad € 250,00. Limitatamente all'anno 2021 la scadenza delle quattro rate è fissata alle seguenti date: 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 31 dicembre.
3. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
5. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare annuo complessivo dello stesso sia inferiore o uguale ad Euro 5,00.

Articolo 81 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
2. In caso di affidamento del servizio in Concessione a terzi, il procedimento di accertamento e riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Concessionario.

3. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00.
4. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 82 - Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura del tasso legale maggiorato di un punto percentuale.
5. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori ad euro 12,00.

Articolo 83 - Occupazioni in situazioni di emergenza

1. E' consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 84 - Occupazioni abusive

1. Sono considerate abusive le varie occupazioni effettuate in assenza della prescritta concessione o di altro eventuale titolo abilitativo, ovvero risultanti difformi dalle prescrizioni stabilite dalla concessione medesima.
2. E' da considerarsi, altresì, abusiva l'occupazione eseguita:
20 quando è scaduto il titolo concessorio e non si è provveduto a richiederne il rinnovo entro la scadenza;

21 quando si è provveduto ad effettuare variazioni e/o modifiche rispetto a quanto previsto nell'atto concessorio, senza procedere a richiedere nuovo titolo, secondo la procedura contemplata dal presente Regolamento, prima dell'esecuzione di dette modifiche e/o variazioni.

3. L'organo preposto alla vigilanza, qualora trattasi di occupazioni abusive su strade, applicherà le sanzioni amministrative previste dagli artt. 20 e 21 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285. In tal caso, provvederà a trasmettere copia dei verbali redatti all'ufficio competente/Concessionario della riscossione del Canone per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 88 del presente Regolamento.
4. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

Articolo 85 - Occupazioni in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico si legittima per il solo fatto che l'occupazione venga effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'occupazione di suolo pubblico.
3. Si applica quanto previsto dal precedente articolo 84 comma 3.

Articolo 86 – Abrogazioni ed applicazioni

1. L'entrata in vigore delle disposizioni relative agli articoli precedenti determina la cessazione dell'efficacia con effetto ex nunc degli art. dal n°1 al n.°13 del regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone approvato con D.C.C. n.° 44 del 25/01/2001 e ss.mm.ii.;
2. Continuano ad applicarsi, invece, le disposizioni degli artt. da 14 a 30 e allegato A del regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone approvato con D.C.C. n.° 44 del 25/01/2001 e ss.mm.ii. per i procedimenti di accertamento e rimborso relativi ai periodi per i quali non siano intervenute decadenze/prescrizioni.

Articolo 87 – Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al soggetto passivo apposito avviso di accertamento esecutivo. In attuazione della potestà regolamentare prevista dall'art. 50 della Legge 449/1997, alle violazioni relative al mancato o insufficiente versamento del canone alle prescritte scadenze indicate nel presente Regolamento, in aggiunta al canone dovuto si applica la sanzione amministrativa prevista dalla lettera h) del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 nella misura pari al 30 per cento dell'importo dovuto e non versato (o non versato alla prescritta scadenza). Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione di cui al precedente periodo è ridotta alla metà. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al periodo precedente è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo

per ciascun giorno di ritardo. Si applicano altresì interessi calcolati al tasso legale maggiorato di un punto percentuale.

2. Al fine di agevolare l'adempimento degli obblighi di pagamento, è ammesso il versamento spontaneo maggiorato della sanzione prevista dal precedente comma calcolata in misura ridotta secondo la modalità prevista per le entrate tributarie ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 (ravvedimento) che si richiama in quanto compatibile. Tale modalità agevolata non è applicabile dopo la notifica di avviso di accertamento esecutivo.
3. All'occupazione abusiva di suolo ai sensi della Legge 160/2019 comma 821 lett. g) ed h) si applicano:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 821, lett. g), della legge n. 160 del 2019, considerando permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
 - b) la sanzione amministrativa del 100 per cento dell'ammontare del canone dovuto, fermo restando, quando prevista, l'applicazione delle sanzioni previste dal codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, nonché da altra normativa di settore.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, nonché alle altre disposizioni normative di settore sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.
7. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 69 "Rimozione dell'occupazione di suolo" del presente regolamento.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 88 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui ai commi da 837 a 845, dell'art. 1 della Legge n. 160/2019. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Il canone di concessione di cui al comma 1, si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge n. 160/2019, disciplinato nei Capi precedenti del presente Regolamento.
3. Il canone di concessione di cui al comma 1 sostituisce il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, il prelievo sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1, della Legge n. 147/2013.
4. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune destinate a mercati.
5. Il canone di concessione è dovuto al Comune di Carpi dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza dall'occupante di fatto, anche abusivo, sulla base della superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 89 - Disciplina dei mercati

1. Per l'individuazione delle aree e degli spazi da destinare al commercio su aree pubbliche, nonché per la disciplina del commercio inerente i mercati, i posteggi isolati, le fiere e il commercio itinerante, ivi compresi i procedimenti relativi al rilascio delle concessioni e autorizzazioni, si applicano le disposizioni del Regolamento dei "Mercati del giovedì e del sabato in Piazza Martiri " approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 122 del 03/07/2003 e ss.mm.ii.

Articolo 90 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) tipologia dell'occupazione in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con possibile previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni.
3. La Giunta Comunale, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, approva le tariffe relative alle varie tipologie di occupazione tenendo conto degli elementi sopra indicati e applicando appositi coefficienti. In caso di mancata approvazione delle tariffe entro il suddetto termine, le stesse si intendono prorogate di anno in anno. In sede di prima applicazione del Canone i coefficienti e le tariffe sono altresì allegati al presente Regolamento (allegato H) a formarne parte integrante e sostanziale;

4. L'applicazione dei coefficienti di cui al comma precedente non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 91 - Classificazione delle strade

1. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto, ai fini dell'applicazione del canone mercatale le strade del Comune sono classificate in quattro categorie. La perimetrazione delle strade del Comune in quattro categorie è riportata nell'allegato B al presente Regolamento a formarne parte integrante e sostanziale.
2. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla 1^a categoria. La tariffa per le strade di 3^a categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1^a categoria. La tariffa per le strade di 4^a categoria è ridotta in misura del 70 per cento rispetto alla 1^a categoria.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Articolo 92 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. La tariffa annua è applicata ai mercati, realizzati anche in strutture attrezzate, che comportano la sottrazione permanente delle aree all'uso pubblico e comunque per una durata non inferiore a 365 giorni l'anno.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. La tariffa standard annua di riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019 (Comuni con popolazione oltre a 30.000 abitanti e fino a 100.000). La definizione di eventuali coefficienti moltiplicatori ai fini del calcolo della tariffa è effettuata dalla Giunta Comunale in sede di approvazione delle tariffe. In sede di prima istituzione del canone i coefficienti e le tariffe applicate sono altresì riportati nell'allegato H al presente Regolamento a formarne parte integrante e sostanziale.
4. La tariffa giornaliera è applicata ai mercati a carattere temporaneo, che comportano la sottrazione all'uso pubblico delle aree con cadenza periodica, giornaliera, settimanale o mensile, e che per i restanti periodi tornano nella disponibilità della collettività.
5. La tariffa standard giornaliera è quella indicata al comma 842 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 per i Comuni con oltre 30.000 abitanti e fino a 100.000. La definizione di eventuali coefficienti moltiplicatori ai fini del calcolo della tariffa è effettuata dalla Giunta Comunale in sede di approvazione delle tariffe. In sede di prima istituzione del canone i coefficienti e le tariffe applicate sono altresì riportati nell'allegato H al presente Regolamento a formarne parte integrante e sostanziale.

6. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore.
7. La tariffa giornaliera ordinaria, determinata dalla Giunta Comunale ai sensi del presente Regolamento, si applica in ragione di un nono (1/9) per ciascuna ora di occupazione; qualora l'occupazione effettiva si protragga oltre le 9 ore si applica la tariffa giornaliera.
8. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale il canone mercatale è determinato applicando la tariffa giornaliera ordinaria come determinata dalla Giunta Comunale e prevedendo una riduzione dello stesso del 40 per cento.
9. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe e dei coefficienti comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 93 - Riduzioni

1. Nel caso in cui le occupazioni temporanee soggette a tariffa giornaliera siano circoscritte ad una determinata fascia oraria si applicano le seguenti riduzioni:
 - 22 dalle ore 06:00 alle ore 20:00 (tariffa giornaliera ridotta del 20 %);
 - 23 dalle ore 20:00 alle ore 06:00 (tariffa giornaliera ridotta dell'80 %).
2. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche interessati allo spostamento del banco di vendita, in occasione di lavori per opere pubbliche che interessano il centro storico, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al 20 per cento.
3. L'agevolazione di cui al punto precedente decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I contribuenti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori.
4. La Giunta Comunale può autorizzare il Sindaco a concedere agevolazioni, sotto forma di riduzioni e/o esenzioni del Canone, per iniziative che rivestano particolare interesse per l'Amministrazione, fatti salvi gli equilibri di bilancio.

Articolo 94 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 95 - Agevolazioni COVID relative al solo anno 2021

1. In ragione della crisi epidemiologica che sta interessando l'intero territorio nazionale e tenuto conto delle misure restrittive adottate a livello nazionale/regionale per limitarne la diffusione, al fine di sostenere il tessuto economico del territorio si introduce – limitatamente all'anno 2021 – la seguente misura agevolativa:

- 24 esenzione del pagamento del Canone mercatale per tutte le occupazioni di suolo realizzate sino alla data del 31 dicembre 2021 da operatori che svolgono attività di commercio su aree pubbliche su posteggio ed in forma itinerante ivi compresi i cosiddetti “spuntisti”, nonché dai produttori agricoli; tale agevolazione spetta per l'occupazione effettuata per lo svolgimento di tutti i mercati che si tengono sul territorio comunale;
2. la misura agevolativa sopra indicata trova applicazione con riferimento alle fattispecie ed ai periodi dell'anno per i quali l'esonero non risulti disposto da provvedimenti statali ancorché adottati successivamente all'approvazione del presente Regolamento.
 3. L'agevolazione introdotta dal Comune con il presente articolo – fatto salvo quindi eventuali ulteriori agevolazioni previste da norma statale - si applica solo ai soggetti che alla data del 30/04/2021 risultano in regola con il pagamento della COSAP relativa all'anno 2020.

Articolo 95-bis- Agevolazioni COVID relativa al solo anno 2022

1. Al fine di “accompagnare” gli operatori economici nell'attuale fase di graduale ritorno all'ordinario a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, tenuto conto del difficile periodo trascorso, si introduce – limitatamente all'anno 2022 – la seguente misura agevolativa:
 - esenzione del pagamento del Canone mercatale per tutte le occupazioni di suolo realizzate sino alla data del 30 giugno 2022 da operatori che svolgono attività di commercio su aree pubbliche su posteggio ed in forma itinerante ivi compresi i cosiddetti “spuntisti”, nonché dai produttori agricoli; tale agevolazione spetta per l'occupazione effettuata per lo svolgimento di tutti i mercati che si tengono sul territorio comunale.
2. La misura agevolativa sopra indicata trova applicazione con riferimento alle fattispecie ed ai periodi dell'anno per i quali l'esonero non risulti disposto da provvedimenti statali ancorché adottati successivamente all'approvazione del presente Regolamento.

Articolo 96 - Versamento del canone

1. I soggetti titolari di posto fisso, relativamente al primo anno di concessione, devono effettuare il pagamento del canone in un'unica soluzione all'atto del rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso; esclusivamente per tale anno, l'importo del canone, viene determinato in dodicesimi, in base al periodo di effettiva occupazione, considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
2. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Limitatamente all'anno 2021 la scadenza per il versamento del Canone è fissata al 31 maggio.
3. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 250,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.

Limitatamente all'anno 2021 la scadenza delle quattro rate è fissata alle seguenti date: 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 31 dicembre.

4. Gli importi dovuti, ai sensi del comma 844 Legge 160/2019, sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, le altre modalità previste dal medesimo codice.
5. I soggetti non titolari di posto fisso devono effettuare il pagamento del Canone in conformità a quanto disposto dalla Legge 160/2019 utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, le altre modalità previste dal medesimo codice.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni realizzate dai soggetti titolari di posto fisso possono essere differiti o sospesi in caso di gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
7. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare annuo complessivo dello stesso sia inferiore o uguale ad Euro 5,00.

Articolo 97 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
3. Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento se l'ammontare dell'importo dovuto, maggiorato di sanzioni e interessi, con riferimento ad ogni periodo non supera Euro 12,00.

Articolo 98 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale maggiorato di un punto percentuale.
4. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori ad euro 12,00.

Articolo 99 - Occupazioni abusive

1. Sono considerate abusive le varie occupazioni effettuate in assenza della prescritta concessione o di altro eventuale titolo abilitativo, ovvero risultanti difformi dalle prescrizioni stabilite dalla concessione medesima
2. E' da considerarsi abusiva l'occupazione eseguita:
 - 25 quando è scaduto il titolo concessorio e non si è provveduto a richiederne il rinnovo o la proroga entro la scadenza;
 - 26 quando si è provveduto ad effettuare variazioni e/o modifiche rispetto a quanto previsto nell'atto concessorio, senza procedere a richiedere nuovo titolo, secondo la procedura contemplata dal presente Regolamento, prima dell'esecuzione di dette modifiche e/o variazioni.
3. L'organo preposto alla vigilanza, qualora trattasi di occupazioni abusive su strade, applicherà le sanzioni amministrative previste dagli artt. 20 e 21 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285. In tal caso, provvederà a trasmettere copia dei verbali redatti all'ufficio competente/Concessionario della riscossione del Canone per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 100 del presente Regolamento.
4. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

Articolo 100 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al soggetto passivo apposito avviso di accertamento esecutivo. In attuazione della potestà regolamentare prevista dall'art. 50 della Legge 449/1997, alle violazioni relative al mancato o insufficiente versamento del canone alle prescritte scadenze indicate nel presente Regolamento, in aggiunta al canone dovuto si applica la sanzione amministrativa prevista dalla lettera h) del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 nella misura pari al 30 per cento dell'importo dovuto e non versato (o non versato alla prescritta scadenza). Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione di cui al precedente periodo è ridotta alla metà. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al periodo precedente è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Si applicano altresì interessi calcolati al tasso legale maggiorato di un punto percentuale.
2. Al fine di agevolare l'adempimento degli obblighi di pagamento, è ammesso il versamento spontaneo maggiorato della sanzione prevista dal precedente comma calcolata in misura ridotta secondo la modalità prevista per le entrate tributarie ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 (ravvedimento) che si richiama in quanto compatibile. Tale modalità agevolata non è applicabile dopo la notifica di avviso di accertamento esecutivo.
3. All'occupazione abusiva di suolo ai sensi della Legge 160/2019 comma 845 si applicano:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 821, lett. g), della legge n. 160 del 2020, considerando permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico

ufficiale. Resta fermo che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

- b) la sanzione amministrativa del 100 per cento dell'ammontare del canone dovuto, fermo restando, quando prevista, l'applicazione delle sanzioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 nonché da altra normativa di settore.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada o da altra normativa di settore, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.
7. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 69 "Rimozione dell'occupazione di suolo" del presente regolamento.

Articolo 101 – Ulteriori disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda a modalità operative definite da appositi atti organizzativi.

Articolo 102- Entrata in vigore

- 1 Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2023 ai sensi dell'art.53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.